

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

*GN n. 182 (seguito)*

AVVISO DEL GOVERNO N. 182 pubblicata il 20/5/2016

LA LEGGE DEL BAMBINO ACT,  
(CAP. 13)

---

DISPOSIZIONE DELLE REGOLE

*Regole*      *Titolo*

SINISTRA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Citazione.
2. Applicazione delle Regole.
3. Interpretazione.

SECONDA PARTE

OBIETTIVO, ISTITUZIONE E FORO COMPETENTE DI  
I TRIBUNALI PER I MINORENNI

4. Obiettivo prioritario del Regolamento.
5. Designazione.
6. Palazzo del Tribunale per i Minorenni.
7. Ambiente breve.

PARTE III

NORME PROCEDURALI GENERALI E AMMINISTRAZIONE DI  
I TRIBUNALI PER I MINORENNI

8. Svolgimento del procedimento.
9. Lingua del tribunale
10. Disposizione per interpreti.
11. Atti a porte chiuse.
12. Determinazione dell'età.

*GN n. 182 (seguito)*

13. Fornire informazioni sulla procedura a un bambino.
14. Assistenza legale e di altro tipo.
15. Nomina di un tutore ad litem.
16. Poteri dei magistrati per la gestione delle cause.
17. Questioni da registrare in un fascicolo penale.
18. Questioni da trascrivere in un fascicolo di causa civile.
19. Accesso e lettura degli atti giudiziari.

PARTE IV

ISTITUTO DI PROCEDURA PENALE CONTRO UN FIGLIO

20. Procedura del tribunale.
21. Emissione di citazione.
22. Arresto e richiesta d'ordine.
23. Mandato di cattura.
24. Un foglio di addebito.
25. Assistenza dei genitori, tutori o tutori.
26. Squalifica del genitore, tutore o tutore per assistere il bambino.
27. Nessun procedimento in assenza di un rappresentante per un minore accusato.
28. Locazione.
29. Richiesta di custodia cautelare.
30. Prima valutazione di un bambino.
31. Revisione della custodia cautelare.

PARTE V

PROCESSO PENALE DI UN BAMBINO

32. Presentazione di un motivo.
33. Dove viene inserita una dichiarazione di non colpevolezza.
34. Tempistica per un processo penale.
35. Partecipazione di un minore ai procedimenti.
36. Obbligo di divulgare il caso dell'accusa.
37. Udienza preliminare.
38. Rinvio per mancata presenza delle parti o dei testimoni.
39. Prove dell'accusa.

*GN n. 182 (seguito)*

40. Ammissione di prove mediche.
41. Ammissione di prove confessionali.
42. Il caso della difesa.
43. Prove in capo di un minore accusato.
44. Potere del tribunale di ordinare la produzione di prove.
45. Controinterrogatorio dei testimoni.
46. Condanna di un bambino.
47. Rapporto di indagine sociale sulla presenza.
48. Sentenza.

PARTE VI  
FRASE

49. Procedura di condanna.
50. Scarico condizionale.
51. Multa, risarcimento e costo.
52. Ordini di libertà vigilata.

53. Violazione dell'ordine non detentivo.
54. Impegno a una scuola riconosciuta.

PARTE VII  
GENITORI

55. Domanda di parentela.
56. Formato e luogo.
57. Richiedenti un ordine di parentela.
58. Poteri di rigetto di una domanda.
59. Parti del procedimento.
60. Avviso e citazione dei ricorsi.
61. DNA e test medici.
62. Contenuto della relazione del DNA.

*GN n. 182 (seguito)*

PARTE VIII  
CUSTODIA E ACCESSO

63. Procedura per la presentazione della domanda di affidamento o di accesso.
64. Poteri del tribunale di esaminare una domanda di affidamento o accesso.
65. Notifica di un'applicazione.
66. Domande urgenti per il ritorno di un bambino.
67. Fattori da considerare nella concessione di un ordine ex parte.
68. Ordinanze provvisorie ex parte.
69. La prima udienza.
70. Unire il minore come parte nel procedimento.
71. Aggiornamento.
72. Ordinare un rapporto di indagine sociale sull'affidamento o l'accesso.
73. Considerazioni sull'esecuzione di un ordine di custodia e accesso.
74. Potere del giudice di emanare ordini d'ufficio.
75. Condizioni per una persona che detiene l'ordine di custodia.
76. Accesso agli ordini.
77. Fattori da considerare nella concessione di una domanda di accesso.
78. Evasione degli ordini esistenti.
79. Variare un ordine di custodia e custodia.
80. Nessun ulteriore ricorso senza un permesso speciale del tribunale.
81. Ordini di esecuzione.
82. Allontanamento di minore dalla Repubblica Unita.

PARTE IX  
MANUTENZIONE

83. Domanda di ordine di manutenzione.
84. Considerazioni quando si effettua un ordine di manutenzione.
85. Rapporto d'inchiesta sociale sulla manutenzione.
86. Pagamento del mantenimento dei figli.
87. Esecuzione del mantenimento dei figli.
88. Variazione ed estinzione dell'ordine di manutenzione.

*GN n. 182 (seguito)*

## PARTE X

### PROTEZIONE, CURA E VIGILANZA DEI BAMBINI

89. Violazione dei diritti del bambino.
90. Un bambino bisognoso di protezione.
91. Domanda di custodia o ordine di vigilanza.
92. Prima udienza di un ricorso.
93. Domanda di adesione in qualità di resistente.
94. Ordinanza cautelare o di vigilanza.
95. Prove di esperti.
96. Accordo di fatto tra le parti.
97. Audizione delle parti.
98. Ordini che possono essere emessi su richiesta di un ordine di cura.
99. Liberare un bambino in adozione.
100. Criteri per fare un ordine di cura.
101. I diritti dei genitori in ordine di cura.
102. Disposizione per l'accesso con un bambino in custodia.
103. Domanda di ordinanza per l'accesso a un minore affidato.
104. Durata di un ordine di cura.
105. Fare domanda per un ulteriore ordine di cura.
106. Dismissione di un ordine di cura.
107. Un'ordinanza cautelare.
108. Provvedimenti che possono essere emessi su richiesta di provvedimento cautelare.
109. Durata dell'ordinanza cautelare.
110. Autorità di vigilanza.

## PARTE XI

### RICERCA E ORDINE DI PRODUZIONE

111. Domanda di ordine di ricerca e produzione.
112. Poteri del giudice su una domanda di ordine di perquisizione e produzione.
113. Ricerca ex parte e ordine di produzione.
114. Procedura per un ordine di ricerca e produzione inter partes.
115. Sospensione domanda di ordine di cura e vigilanza.

*GN n. 182 (seguito)*

PARTE XII  
ORDINE DI ESCLUSIONE

- 116. Domanda di provvedimento di esclusione.
- 117. Applicazione di un provvedimento di esclusione ex parte.
- 118. Criteri per la concessione dell'ordine di esclusione.
- 119. Termini di un ordine di esclusione.
- 120. Durata di un ordine di esclusione.
- 121. Variazione o estinzione di un ordine di esclusione.
- 122. Violazione di un ordine di esclusione.

PARTE XIII  
CHIAMATE

- 123. Appelli.

PARTE XIV  
DISPOSIZIONI VARIE

- 124. Forniture varie.
- 125. Revoca.

—————  
ORARI  
—————

*GN n. 182 (seguito)*

AVVISO DEL GOVERNO N. 182 pubblicata il 20/5/2016

LA LEGGE DEL BAMBINO ACT,  
(CAP. 13)

---

**REGOLE**

---

*(Reso ai sensi della Sezione 99(1))*

---

IL DIRITTO DELL'INFANZIA (PROCEDURA DEI TRIBUNALI PER I MINORILI) REGOLAMENTO, 2016

SINISTRA  
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Citazione                  | 1. Queste Regole possono essere citate come Legge del fanciullo (Procedura del Tribunale per i minorenni), 2016.   |
| Applicazione delle Regole  | 2. Il presente Regolamento, salvo espressa disposizione contraria, si applica in ogni caso dinanzi al giudice.   |
| Interpretazione<br>Cap. 13 | 3. In queste Regole, a meno che il contesto non richieda diversamente, "Act" indica la legge sul minore;<br>"alloggio" indica l'alloggio fornito per un periodo continuativo superiore a ventiquattro ore;<br>"fornitore di alloggio" indica un genitore affidatario o una casa residenziale approvata in conformità con la legge sulla legge sull'infanzia;<br><br>"ricorrente" indica una persona che presenta istanza in sede civile dinanzi al Tribunale per i minorenni;<br>Per "richiesta" si intende il modo in cui qualsiasi procedimento, sia penale che civile, è instaurato nel Minorile<br><br>Corte e comprende un ricorso, una citazione camerale, |

GN n. 182 (seguito)

domanda camerale o un reclamo;

"affidatario" indica qualsiasi persona che ha assistenza quotidiana del bambino al momento della domanda o del procedimento o che ha avuto assistenza quotidiana del bambino prima del procedimento;

"domanda per l'assistenza all'infanzia" indica una domanda di affidamento, accesso, genitorialità e domande presentate ai sensi della sezione 95 della legge sull'infanzia;

"a misura di bambino" indica qualsiasi processo e interpretazione, atteggiamento, ambiente e trattamento, che sia umano, premuroso e nel migliore interesse del bambino;

"procedimenti civili" indica le domande in relazione alla cura e protezione dei bambini, alla genitorialità, al mantenimento, all'affidamento e all'accesso, all'esclusione, alla ricerca e alla produzione;

Cap. 33

"Codice" indica la legge sul codice di procedura civile;

"tribunale" indica un tribunale per i minorenni istituito ai sensi della sezione 97 della legge; "procedimenti giudiziari" indica qualsiasi azione intrapresa da un tribunale dal momento in cui un minore compare per la prima volta davanti a un tribunale per i minorenni per essere accusato di un reato fino a quando il tribunale decide definitivamente il caso in relazione al minore, o dal momento in cui qualsiasi azione civile relativa a un figlio è iniziato fino alla pronuncia della sentenza definitiva della causa; "escluso da casa" indica un bambino che non ha cure parentali a causa di essere stato costretto a lasciare la casa dai genitori o di comportarsi in modo tale che il bambino si senta non ha altra scelta che andarsene;

"istituto idoneo" indica un istituto residenziale approvato per bambini socialmente svantaggiati e bambini di strada o un istituto che ha cura e controllo dei bambini e che esclude qualsiasi casa di riposo o scuola autorizzata;

"famiglia adottiva" indica una famiglia in cui un bambino è collocato ai sensi del Regolamento sull'affidamento;

"custode ad litem" indica una persona che prende il

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

*GN n. 182 (seguito)*

- responsabilità o è incaricato di rappresentare e tutelare gli interessi di un minore in un procedimento del tribunale per i minorenni;
- “danno” ha il significato che gli viene attribuito sotto il Bambino Norme di protezione;
- "udienza" indica qualsiasi parte di un procedimento giudiziario per i minorenni;
- "indagine iniziale" significa un'indagine sotto il minore Regolamenti di protezione per valutare se un bambino soffre o rischia di subire un danno significativo;
- “persona interessata” indica un parente o una persona che rientra nella definizione di prossimo amico;
- "autorità del governo locale" ha il significato ad esso attribuito dalla legge sugli enti locali (autorità distrettuali) o dalla legge sugli enti locali (autorità urbane);
- “magistrato” indica un magistrato residente;
- “reati” indica qualsiasi reato previsto dal codice penale e da ogni altra legge scritta;
- "ordinanza" indica un mandato, un mandato, una citazione o altro procedimento, e un decreto di revisione o conferma dell'ordine e qualsiasi altra espressione formale della decisione di un tribunale;
- “luogo di sicurezza” indica la cura di un minore presso un parente, una persona in forma, una casa adottiva, una casa di riposo autorizzata o qualsiasi altro luogo in cui un minore possa essere ospitato in sicurezza in attesa di una decisione del capo dell'assessorato all'assistenza sociale o del tribunale per i minorenni come alle cure future, ma esclude qualsiasi luogo di detenzione compresa una cella di polizia, una casa di detenzione, una scuola o una prigione approvate;
- "procedimenti" indica un'istanza, un riferimento, una causa, un'udienza, una causa, un processo, un ricorso o una revisione, definitiva o cautelare, tra le parti;
- "rappresentante" indica un genitore, tutore, avvocato o tutore ad litem che assiste o rappresenta un minore durante i procedimenti giudiziari;
- “danno significativo” ha il significato ad esso attribuito ai sensi dell'art Normative sulla protezione dei minori;

GN n. 182 (seguito)

“rapporto di indagine sociale” indica un verbale predisposto dall'assessorato all'assistenza sociale su richiesta del tribunale per i minorenni;

"indagine sociale" indica un'indagine svolta dal dipartimento di assistenza sociale;

“rapporto di indagine sociale” indica il rapporto scritto redatto al termine di un'indagine sociale; e

"Dipartimento di assistenza sociale" indica una sezione, un'unità, un dipartimento o altro ente amministrativo dell'autorità del governo locale che è responsabile della protezione dell'infanzia.

SECONDA PARTE

OBIETTIVO, ISTITUZIONE E FORO COMPETENTE DI  
I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Obiettivo del  
Regole

4.-(1) L'obiettivo di queste regole è stabilire una pratica e procedure uniformi per i tribunali per i minorenni della Tanzania continentale e garantire che i diritti del bambino ai sensi della legge siano protetti.

(2) Il tribunale, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti in base a queste Regole o nell'interpretazione di qualsiasi Regola, deve dare attuazione all'obiettivo.

Designazione

5. Ciascun tribunale per i minorenni ai sensi della legge è identificato dal suo nome specifico e luogo o luogo.

Corto giovanile  
costruzione

6.-(1) Laddove non vi sia uno specifico edificio del tribunale oltre all'edificio normalmente utilizzato per l'udienza di cause da parte di o contro adulti, il tribunale deve-

(a) sedersi in un cortile o camere separate; o

(b) per quanto possibile, siediti in un momento diverso da il tribunale degli adulti che sarà stabilito dal Magistrato residente competente.

*GN n. 182 (seguito)*

(2) La disposizione del campo e la disposizione dei posti a sedere, per quanto possibile, devono essere conformi alla Regola 7.

(3) Se il tribunale è seduto nello stesso edificio con il tribunale che processa gli adulti, l'ufficiale del registro deve assicurarsi che i bambini che frequentano il tribunale non condividano la stessa sala d'attesa o area con gli adulti accusati di un reato penale.

Breve  
ambiente

7.-(1) Al fine di promuovere un ambiente informale e a misura di bambino che faciliti la massima partecipazione del bambino, tutte le parti devono sedersi allo stesso livello e il bambino non deve essere collocato su una banchina o altra struttura rialzata.

(2) Quando un bambino viene processato per un reato, il tribunale è organizzato nel modo seguente:

a) il Magistrato siede a capotavola; (b) il cancelliere siede vicino al Magistrato; (c) il pubblico ministero siede alla destra del

Magistrato;

(d) l'avvocato difensore, o, in mancanza di un avvocato, il tutore ad litem, siede alla sinistra del magistrato;

(e) il bambino siede accanto al suo avvocato o tutore ad litem per comunicare con lui; (f) se il minore non ha un avvocato o tutore ad litem, ma ha un genitore o tutore o tutore presente, il genitore siede alla sinistra del Magistrato;

(g) se il bambino ha un avvocato o tutore ad litem, il genitore siede dall'altro lato del bambino;

(h) l'ufficiale di assistenza sociale siede all'estremità del tavolo di fronte al magistrato, salvo che nel caso in cui il figlio non abbia un genitore, l'ufficiale di assistenza sociale assuma il posto di un genitore;

(i) il bambino deve essere autorizzato a stare seduto per tutto il tempo

GN n. 182 (seguito)

breve procedimento; e

(j) il minore è autorizzato a comunicare con il suo avvocato o tutore ad litem in qualsiasi momento durante il procedimento.

(3) Il tribunale può richiedere un testimone per testimoniare da un banco dei testimoni.

(4) Se la presunta vittima di un reato è un minore, il tribunale può modificare l'ambiente del tribunale e consentire disposizioni dei posti a sedere diverse da quelle contenute nella sottoregola (2) per facilitare la deposizione di prove da parte del minore testimone.

(5) I funzionari dei tribunali per i minorenni, come magistrati, pubblici ministeri, avvocati e altro personale del tribunale, non devono indossare abiti o uniformi formali.

### PARTE III

#### NORME PROCEDURALI GENERALI E AMMINISTRAZIONE DI I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Svolgimento  
del procedimento

8. Le procedure giudiziarie sono informali, amichevoli nei confronti del minore e condotte mediante indagine senza esporlo a procedimenti in contraddittorio, nella misura in cui ciò salvaguardi il diritto alla giustizia del minore e delle altre parti e partecipanti al procedimento.

Linguaggio della  
corte

9.-(1) La lingua del tribunale è l'inglese e Kiswahili.

(2) Il tribunale può, nel suo procedimento, usare l'inglese o il kiswahili secondo le indicazioni del magistrato, salvo che quando il bambino non legge o non parla la lingua usata dal tribunale, gli sarà fornito un interprete in conformità con la Regola 10.

(3) Un bambino non deve firmare alcun documento scritto in a

*GN n. 182 (seguito)*

lingua che non comprende a meno che il documento non sia tradotto per lui e abbia avuto l'opportunità di discuterne con il suo avvocato o rappresentante.

(4) Tutti i procedimenti giudiziari e le decisioni devono essere registrato in inglese.

Fornitura di interpreti

10.-(1) Quando un minore è presente di persona davanti al tribunale e viene fornita una prova in una lingua che non comprende, la prova deve essere interpretata in una lingua da lui compresa, compreso qualsiasi linguaggio appropriato per i bambini sordi, bambini senza linguaggio, disturbi del linguaggio o altra disabilità che comprometta la capacità del bambino di comprendere le prove.

(2) Se il minore è rappresentato e le prove sono rese in una lingua diversa da quella del tribunale e non compresa dal rappresentante, tale lingua deve essere interpretata all'avvocato, rappresentante o tutore ad litem nella lingua del tribunale.

(3) Se un minore sta testimoniando in tribunale e quel minore non parla la lingua del tribunale, il minore può deporre nella propria lingua e tale lingua deve essere interpretata nella lingua del tribunale.

(4) Il tribunale, su richiesta del minore o del suo rappresentante, fornisce una copia della sentenza e una traduzione della sentenza nella lingua del minore, se lo desidera, senza indugio e gratuitamente.

(5) Il tribunale deve garantire che qualsiasi persona direttamente coinvolta in un caso che non comprende la lingua del tribunale abbia l'opportunità di incontrare l'interprete prima del processo per assicurarsi che possa capire l'interprete.

(6) Il tribunale conserva un elenco di interpreti.

(7) Se una persona di cui alle sotto-regole (1) e (3) non si presenta con un interprete, il magistrato che presiede

GN n. 182 (seguito)

chiede al magistrato preposto di individuare un interprete qualificato ad assisterlo.

(8) Il tribunale licenzia un interprete se:

- (a) l'interpretazione che sta fornendo è al di sotto di uno standard accettabile; o
- (b) una parte o un minore, l'avvocato, tutore ad litem o altro rappresentante del minore è insoddisfatto del livello dell'interpretazione fornita e ne chiede il licenziamento

(9) Se un interprete è licenziato in conformità con la sottoregola (8), un interprete sostitutivo sarà nominato dal tribunale.

((10) Il tribunale informa qualsiasi persona che fornisce interpretazione in tribunale che:

- (a) ha un dovere di riservatezza nei confronti della persona che sta assistendo; e
- (b) il procedimento è riservato e che nessuna informazione sul procedimento deve esserlo ceduto a terzi senza il consenso del tribunale.

(11) La Corte richiede un interprete come previsto dai giuramenti e dalla legge sulla dichiarazione legale.

Capo 34

Procedimenti  
a porte chiuse

11.-(1) Tutti i procedimenti giudiziari si svolgono in camere di magistratura o in aule chiuse.

(2) Un'aula giudiziaria chiusa deve essere utilizzata laddove è possibile mantenere la riservatezza e il procedimento non può essere visti o ascoltati da persone che non sono autorizzate a partecipare al procedimento.

(3) Le persone autorizzate a partecipare

includono: (a) tribunale personale;

(b) avvocati;

(c) funzionari dell'assistenza sociale;

*GN n. 182 (seguito)*

- (d) tutori ad litem, un prossimo amico di un bambino o altro rappresentante appropriato;
- (e) genitori, tutori o tutori;
- (f) un bambino che è oggetto di un procedimento civile, ma che non è parte, con il permesso del magistrato che lo presiede;
  
- (g) un parente o un amico del minore con il permesso del magistrato che presiede;
- (h) persone che intendano frequentare per motivi di formazione o di ricerca che siano autorizzate a partecipare dal magistrato che lo presiede;
- (i) qualsiasi altra persona che il magistrato ritenga idonea nelle particolari circostanze del minore o necessaria per l'effettiva erogazione della giustizia.

(4) Il magistrato presidente deve, prima di consentire a qualsiasi persona di cui ai paragrafi (g) e (h) della sottoregola (3) per assistere al procedimento giudiziario, ottenere il consenso del minore.

(5) Qualsiasi informazione che possa portare all'identificazione di un minore che è o è stato oggetto di un procedimento penale o civile presso il tribunale per i minorenni, non deve essere pubblicata in alcuna forma orale, scritta, visiva o virtuale senza il permesso del magistrato che presiede il caso.

Determinazione dell'età

12.-(1) Quando una persona si presenta dinanzi al tribunale afferma di essere un minore, e tale richiesta è in discussione, il tribunale deve avviare un'indagine sull'età del minore ai sensi della sezione 113 della legge.

(2) Il tribunale può, nell'effettuare indagini, ai sensi della sottoregola (1), fare affidamento su:

- a) il certificato di nascita del bambino;
- (b) le prove mediche necessarie da fornire

*GN n. 182 (seguito)*

prova di nascita sia essa di natura documentaria o meno;

- (c) informazioni provenienti da qualsiasi scuola primaria frequentata il bambino quanto alla data di nascita del bambino;
- (d) qualsiasi diploma di scuola primaria o certificati equivalenti; e
- (e) qualsiasi altra informazione o documento credibile pertinente.

(3) Un certificato di nascita deve essere, a meno che non venga rifiutato presunto di fornire una prova inconfutabile dell'età del bambino.

(4) Qualora i documenti di cui alla sottoregola (2) non siano disponibili o non determinino l'età del minore, il tribunale può prendere in considerazione le seguenti prove:

- (a) eventuali vaccinazioni o cartelle cliniche; (b) una visita medica del bambino per determinare l'età, salvo che i raggi X dello scheletro non devono essere utilizzati come mezzo per determinare l'età senza il permesso del tribunale e tale congedo deve essere concesso solo in circostanze eccezionali;

(c) un rapporto di indagine sociale richiesto dal tribunale per i minorenni per aiutare a determinare l'età del minore.

(5) L'ufficiale di assistenza sociale, nella preparazione di un rapporto di indagine sociale, intervista il bambino e tutte le persone che hanno informazioni rilevanti sul bambino

(6) Il tribunale può, ai fini della determinazione dell'identità di un bambino, ordinare che venga effettuato un test del DNA.

(7) Qualora l'indagine non sia conclusiva sulla questione dell'età, ma vi sia motivo di ritenere che la persona possa essere un minore, si presume che la persona sia un minore di età inferiore ai 18 anni e sarà trattata come tale.

(8) Laddove il tribunale ritenga in un procedimento penale o civile che una persona la cui età è controversa è un minore e procede su tale base, una decisione, un'ordinanza o una sentenza del tribunale non devono essere invalidati o riaperti a seguito di qualunque

*GN n. 182 (seguito)*

successiva constatazione o prova che l'età della persona non è stata correttamente dichiarata in tribunale.

Dare  
informazioni  
di  
procedura ad a  
bambino

13.-(1) Quando un minore è parte o oggetto di un procedimento civile e partecipa all'udienza in tribunale, il tribunale spiega al minore in una lingua che comprende-

(a) la sostanza della domanda che è stata presentata e le materie che deciderà il magistrato;

(b) il ruolo del magistrato; (c)  
di avere diritto ad essere ascoltato, direttamente o tramite un avvocato, tutore ad litem o altro rappresentante; e

(d) la procedura che sarà seguita.

(2) Il tribunale spiegherà-

(a) a un minore che è parte o oggetto di un procedimento;  
e

(b) alla persona che è presente in tribunale,  
qualsiasi giudizio emesso e le conseguenze di tale giudizio sul minore.

Assistenza  
legale e di  
altro tipo

14.-(1) Un minore che è parte in un procedimento penale o civile ha diritto all'assistenza legale e ad altra adeguata assistenza.

(2) Se un minore che è parte di un procedimento non ha rappresentanza legale, tale rappresentante deve essere fornito al minore gratuitamente ogniqualvolta sia possibile.

Nomina di un  
tutore ad litem

15.-(1) Quando un minore non può permettersi di pagare per la rappresentanza legale, e non è possibile fornire assistenza legale gratuita a un minore, e un genitore o tutore non è in grado di fornire una rappresentanza effettiva per il minore, il magistrato che presiede in udienza garantisce che un minore che è accusato

*GN n. 182 (seguito)*

con un reato è fornita adeguata assistenza sotto forma di tutore ad litem.

(2) Il tribunale deve spiegare a un bambino di cui sotto sottoregola (1) che può scegliere di farsi rappresentare da un genitore o che può selezionare e nominare un tutore ad litem o chiedere al tribunale di nominare tale persona.

(3) Se un minore è parte di un procedimento civile o oggetto di un procedimento di tutela dei minori, deve essere rappresentato da un tutore ad litem e ha anche il diritto di essere rappresentato legalmente.

(4) Il tribunale permette che un minore vittima o testimone di un crimine e che sta testimoniando davanti al tribunale sia assistito da un tutore ad litem.

(5) Il tribunale, su richiesta di cui alla sottoregola (4), nomina un tutore ad litem se tale nomina è nell'interesse superiore del bambino.

(6) Il tribunale consente a un tutore ad litem di assistere il minore nell'esame e nel controinterrogatorio dei testimoni, di presentare prove documentali o di altro tipo per conto del minore e di rivolgersi al tribunale nel rispetto delle opinioni del minore, dei desideri e dell'interesse superiore.

(7) Qualora il tutore ad litem e il minore siano in conflitto, il minore può chiedere che gli sia consentito di scegliere un nuovo tutore o che il tribunale aggiunga un nuovo tutore.

(8) Il tribunale può, d'ufficio o su richiesta del servizio sociale, revocare ad litem un tutore che agisca in contrasto con l'interesse superiore del bambino e chiedere al bambino di scegliere un nuovo tutore o nominare un nuovo tutore tutore ad litem.

(9) Il magistrato incaricato, in consultazione con il capo del dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui è situato il tribunale, assicura che il distretto disponga di un numero adeguato di tutori qualificati ad litem in grado di assistere un bambino.

*GN n. 182 (seguito)*

(10) Il tribunale tiene un elenco di tutori ad litem disponibile nel distretto.

Poteri di  
Magistrati a  
caso di gestione

16.-(1) Il Magistrato, in sede penale e civile  
casi, hanno il potere di-

- (a) estendere o ridurre il tempo per il rispetto di a regola, ordine o direzione;
- (b) emettere un ordine per la divulgazione di documenti;
- (c) aggiornare o anticipare un'udienza;
- (d) richiedere a una parte oa un rappresentante legale o altro della parte di presenziare in tribunale; -
- (e) dirigere che parte del procedimento sia trattata come procedimento separato;
- (f) sospendere in tutto o in parte qualsiasi procedimento o giudizio in generale o fino a una data o evento specifico;
- (g) procedimento di consolidamento;
- (h) ascoltare due o più istanze o addebiti contemporaneamente;
- (i) decidere in quale ordine devono essere ascoltate le domande, gli addebiti o le questioni;
- (j) dirigere un'audizione separata di qualsiasi domanda, addebito o questione;
- (k) escludere una questione dalla considerazione;
- (l) respingere o pronunciarsi su una domanda o un'accusa dopo una decisione su una questione preliminare;
- (m) incoraggiare le parti a utilizzare una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, se del caso, e facilitare l'uso di tale procedura;
- (n) assicurarsi che l'elenco delle cause preveda un preavviso di almeno due giorni alle parti; e
- (o) compiere qualsiasi altra operazione o effettuare qualsiasi altro ordine, compresa la variazione o la revoca di un ordine per il

*GN n. 182 (seguito)*

scopo di gestire il caso e promuovere l'obiettivo prioritario.

Le cose da fare  
registrato in  
caso criminale  
file

17. Un fascicolo penale aperto contro un minore deve contenere le informazioni specificate nel Primo Allegato al presente Regolamento.

Questioni da  
registrare nel  
fascicolo di causa civile

18. Un fascicolo di causa civile aperto in relazione a procedimenti civili riguardanti un minore deve contenere le informazioni specificate nel Secondo Allegato al presente Regolamento.

Accedi e  
esame degli atti  
giudiziari

19.-(1) Un minore o un suo rappresentante ha il diritto di accedere gratuitamente agli atti giudiziari relativi al caso del minore.

(2) Qualsiasi copia cartacea del fascicolo o documento relativo a qualsiasi procedimento penale dinanzi al tribunale deve essere disponibile gratuitamente per il minore accusato e il suo rappresentante su richiesta.

(3) Qualsiasi copia cartacea del fascicolo o qualsiasi documento relativo a qualsiasi causa civile dinanzi al tribunale deve, su richiesta, essere messa a disposizione gratuitamente delle parti.

(4) Se un minore è oggetto di un procedimento civile dinanzi al tribunale, quel minore può, al raggiungimento dell'età di diciotto anni, rivolgersi al tribunale presso il quale è stata udita la causa, o a un magistrato residente del distretto se il tribunale cessato di funzionare come tribunale per i minorenni, per copia di ogni provvedimento emanato e delle ragioni addotte per tale provvedimento.

(5) Copie di un atto o di un fascicolo possono essere messe a disposizione degli interessati su richiesta scritta oa scopo di ricerca, con l'autorizzazione del tribunale che ha emesso l'ordinanza o, se il tribunale non esiste più o ha cessato di funzione di tribunale, con il permesso del magistrato residente responsabile del distretto.

GN n. 182 (seguito)

(6) Laddove sia concesso un permesso per accedere al fascicolo di un minore, tutti i documenti in esso contenuti devono essere trattati come riservati e né i documenti né le informazioni contenute nel fascicolo devono essere rilasciati a qualsiasi persona diversa dalla persona a cui è stato concesso il congedo senza il permesso del tribunale o il magistrato residente incaricato del distretto.

#### PARTE IV

#### ISTITUTO DI PROCEDURA PENALE CONTRO UN FIGLIO

Procedura di  
la Corte

20. La procedura di cui alla presente parte è applicabile al giudice nei procedimenti penali.

Emissione di un  
convocazione

21.-(1) Quando una decisione di accusare un bambino che è su cauzione di polizia con un reato penale, il bambino deve essere notificato con una citazione a comparire davanti al tribunale.

(2) Ogni citazione deve essere emessa dal tribunale e deve essere in forma scritta, in duplice copia, firmata e sigillata da un magistrato.

(3) La citazione richiede che il bambino si presenti davanti al tribunale in un'ora e in un luogo da specificare.

(4) Se il minore è affidato alle cure di un'autorità del governo locale, la citazione deve essere notificata al capo del dipartimento di assistenza sociale di tale autorità.

(5) Il foglio di accusa, i dettagli del reato e tutte le dichiarazioni rese dal bambino devono essere inclusi con il convocazione.

Fermati e  
Ordine di richiesta

22.-(1) Un bambino non può essere arrestato, convocato o portato davanti al tribunale a meno che non sia allo scopo di-

- (a) rispondere a un reclamo oa un'accusa a suo carico; o
- (b) presentare una domanda per chiederlo in custodia.

(2) Il tribunale può, quando è richiesto l'affidamento di un bambino, e allo scopo di concedere al bambino il diritto di

GN n. 182 (seguito)

udienza equo, emettere un ordine di rimozione del minore nel modulo JCR n. 15 come stabilito nel terzo allegato.

Mandato di  
arresto

23.-(1) Se un minore non si presenta in tribunale in risposta a una citazione, il tribunale può emettere un mandato di arresto.

(2) Un mandato di arresto non può essere emesso in base a questa regola a meno che non sia stata presentata una denuncia sotto giuramento da un agente di polizia e-

- a) è stato effettuato senza successo un tentativo di contattare il minore a seguito della sua mancata risposta alla prima citazione; e
- (b) il bambino non può essere contattato o trovato; e
- (c) è stata emessa una seconda citazione per la presenza del minore dinanzi al tribunale e il minore lo ha fatto non ha risposto.

(3) Se un bambino viene arrestato con un mandato di arresto, la persona che arresta il bambino deve immediatamente informare e informare il genitore, tutore, tutore e il capo del dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui il bambino è arrestato, di-

- a) l'arresto del minore;
- (b) il motivo dell'arresto; e
- (c) il luogo in cui si trova il bambino.

(4) Se un bambino è stato arrestato con mandato di arresto, quel bambino deve essere portato davanti al tribunale il giorno dell'arresto non oltre il giorno successivo all'arresto, salvo che il reato sia grave, e-

- (a) il bambino viene arrestato dopo la fine dell'attività il venerdì, un bambino può essere trattenuto e portato davanti al tribunale il lunedì mattina; o
- (b) il bambino è arrestato dopo la fine dell'attività il giorno prima di un giorno festivo, il bambino deve essere portato davanti al tribunale il giorno lavorativo successivo.
- (5) Dove non è possibile portare il bambino che ha

GN n. 182 (seguito)

è stato deferito alla sottoregola (4) davanti al tribunale entro ventiquattro ore-

(a) la polizia informa l'assistenza sociale della zona in cui il minore è arrestato; e (b) il dipartimento di assistenza sociale coopererà con la polizia per collocare il minore in una casa di riposo, istituto o con una persona idonea fino a quando non sarà portato davanti al tribunale.

(6) Se il bambino viene trattenuto durante la notte alla stazione di polizia con un mandato di arresto, a quel bambino deve essere fornito cibo, acqua, biancheria da letto e luce sufficienti e deve essere collocato in una cella separata dalla cella dell'adulto.

(7) Un mandato di cattura rimarrà in vigore fino a quando non sarà eseguito o annullato.

Un foglio di addebito

24.-(1) Un foglio di accusa deve contenere, una dichiarazione del reato o dei reati specifici di cui è accusato il minore accusato, insieme a tutti i dettagli che possono essere necessari per fornire informazioni ragionevoli sulla natura del reato addebitato.

(2) Il tribunale, prima dell'inizio del processo, assicura che l'accusa fornisca al minore o, al rappresentante del minore o al dipartimento di assistenza sociale, una copia del verbale di accusa, in tempo utile perché il minore possa preparare la sua difesa.

(3) Se il minore non capisce l'inglese o il kiswahili, il tribunale deve garantire che il verbale di accusa e la dichiarazione dei fatti siano tradotti in una lingua comprensibile al minore.

Partecipazione di genitori, tutori o carriere

25.-(1) Se il genitore, tutore o tutore che ha le informazioni sul caso di suo figlio non si presenta al procedimento penale relativo a suo figlio, il tribunale può, emettere una

GN n. 182 (seguito)

citazione che richiede a un genitore, tutore o tutore di presentarsi in tribunale in una data specifica, a meno che:

- (a) non è nell'interesse superiore del minore che il genitore, tutore o tutore debba assistervi; o
- (b) non è praticabile per il genitore, tutore o tutore di aspettare.

(2) Se un genitore, tutore o tutore, a cui è stata emessa una citazione ai sensi della sottoregola (1) non riesce, senza giustificazione sufficiente, per comparire davanti al tribunale, il tribunale può emettere un mandato per portarlo davanti al tribunale nel momento e nel luogo specificati nel mandato.

(3) Se il tribunale è soddisfatto dalla prova giurata che un genitore, tutore o tutore non deve partecipare al procedimento giudiziario relativo a suo figlio a meno che non sia obbligato a farlo, il tribunale può emettere un mandato per l'arresto e la produzione del testimone prima il tribunale in un momento e in un luogo da specificare nel mandato di arresto.

(4) Dove i genitori, tutori o tutori non lo erano informato in tempo utile per consentire la presenza, o non è stato in grado di presenziare per giustificati motivi, il tribunale può, nell'interesse della giustizia, annullare qualsiasi constatazione o ordine.

(5) Se il bambino è affidato all'amministrazione locale, l'ufficiale previdenziale incaricato dovrà assistere all'udienza e avrà gli stessi diritti di un genitore.

Squalifica del genitore, tutore o tutore per assistere

26. Il magistrato non acconsente che il genitore, tutore o tutore assista il minore nella conduzione del suo caso, se è convinto che:

il bambino

- (a) il genitore, tutore o tutore è accusato di un reato basato sugli stessi fatti; (b) il genitore, tutore o tutore è stato condannato a un reato contro il bambino;
- (c) non è nell'interesse superiore del minore essere assistito in tal modo; o

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

GN n. 11  
del 2015

(d) il minore è affidato all'autorità del governo locale e all'autorità del governo locale, nell'esercizio dei suoi diritti genitoriali ai sensi del minore  
Protection Regulations, 2015 ha stabilito che non è nell'interesse superiore del bambino per il genitore, tutore o tutore per assistere il bambino.

Nessun procedimento  
in assenza  
di un  
rappresentante  
di un imputato  
bambino

27.-(1) Il tribunale assicura che un bambino lo sia rappresentato a tutte le udienze.

(2) Se il bambino non ha rappresentanza, il magistrato aggiorna il procedimento alla prima udienza per consentire la nomina di un rappresentante e per il bambino di incontrare e parlare con il suo rappresentante:

(3) Un aggiornamento concesso ai sensi della sottoregola (2). non superare i quattordici giorni.

(4) Se un rappresentante del bambino è presente in tribunale il giorno dell'udienza, il caso deve essere aggiornato per un breve periodo di tempo per consentire al bambino di parlare con il rappresentante e l'udienza continua in quel giorno.

Localione

28.-(1) Il minore che compare o viene portato dinanzi al tribunale allo scopo di udire qualsiasi accusa a suo carico, deve, a meno che il reato di cui è accusato non sia imponibile, deve essere concesso su cauzione ed essere rilasciato alle cure di il genitore, il tutore, una persona idonea, un istituto idoneo o il Commissario per la previdenza sociale, di tornare in tribunale a una data da precisare.

(2) Ai fini della presente Regola, qualora il minore sia affidato alle cure del Commissario per la Previdenza Sociale, l'assistenza all'infanzia è delegata al capo del dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui il minore risiede abitualmente e se il figlio non ha una dimora fissa, la cura è delegata al responsabile dell'assessorato sociale al

distretto in cui è stato arrestato il bambino o altro sociale

GN n. 182 (seguito)

dipartimento del benessere come il Commissario ritiene opportuno:

A condizione che, laddove un'altra autorità del governo locale si sia presa la responsabilità di quel bambino, tale governo locale continuerà a prendersi cura del bambino per conto del Commissario.

(3) Qualsiasi bambino affidato alle cure del Commissario deve essere trattato come se fosse un bambino di cui all'articolo 94 (5) della legge.

(4) Il tribunale, rilasciando il bambino su cauzione, non deve richiederne una sicurezza finanziaria.

In custodia cautelare

custodia

29.-(1) Quando viene presentata una domanda per la custodia cautelare del minore accusato di reato su cauzione, il tribunale deve tenere conto-

- (ha) quella cauzione non deve essere negata dove si trova il bambino difficilmente riceverà una pena detentiva in caso di condanna; e
- (b) che la privazione della libertà in attesa del processo deve essere utilizzata in circostanze eccezionali, come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile.

(2) Un ordine di custodia cautelare di un minore deve essere emesso ove necessario e-

- (a) quando il minore è in pericolo immediato se stesso o ad altri;
- (b) il minore non si è presentato in tribunale per un'accusa penale in un'occasione precedente; o
- (c) il minore è stato precedentemente concesso su cauzione da un tribunale e non ha rispettato le condizioni della libertà su cauzione o è fuggito.

(3) Il magistrato, prima di emettere un ordine di custodia cautelare che rinchioda un minore in una casa di detenzione o in qualsiasi altra struttura di detenzione come indicato nel modulo n. 12 del CCR, deve considerare

*GN n. 182 (seguito)*

se il minore e il pubblico possono essere adeguatamente tutelati da misure alternative, come:

- (a) collocare il bambino a casa sotto la supervisione di un genitore;
- (b) affidare il minore a un tutore, parente, amico di famiglia, persona idonea o istituto idoneo; o (c) affidare il bambino alle cure del Commissario.

(4) Un bambino affidato alle cure di cui alle sottoregole (3) deve rimanere in tale custodia fino alla decisione finale del caso, a meno che il tribunale non ritenga opportuno riesaminare la sua decisione.

(5) Quando mette un bambino sotto la supervisione di una persona idonea o di un'istituzione idonea, il tribunale tiene conto della necessità di essere situato il più vicino possibile al luogo in cui risiedono abitualmente i genitori o il tutore, nella misura in cui è possibile farlo.

(6) La mancanza di cure parentali o di una dimora fissa non deve essere un motivo per rinviare il bambino in custodia.

(7) Il tribunale può, quando affida un bambino impone restrizioni e condizioni, tra cui-

- (a) richiedere al minore di astenersi dal visitare una località o locali particolari;
- (b) richiedere al minore di astenersi dall'incontrare una persona nominata o un gruppo di persone;
- (c) richiedere al bambino di rimanere nel suo luogo di alloggio a orari prestabiliti;
- (d) richiedere al bambino di frequentare un luogo specifico e, se ritenuto opportuno, a un'ora specifica, compresa una scuola;
- (e) qualsiasi altra condizione che il tribunale possa ritenere giusto e giusto da imporre.

(8) Quando il tribunale decide di mettere in custodia un minore, dà priorità alla custodia cautelare del minore in custodia

GN n. 182 (seguito)

accoglienza domiciliare di minori di età inferiore ai diciotto anni  
anni.

(9) Quando un bambino è in custodia cautelare, deve essere tenuto separato dagli adulti e ricevere cure, protezione e tutta l'assistenza sociale individuale, educativa, professionale, psicologica, medica e fisica necessaria di cui può aver bisogno in considerazione della sua età, genere, disabilità, stato di salute e circostanze personali.

Primo  
valutazione di un  
bambino

30.-(1) Ogni bambino che è stato affidato in custodia cautelare deve essere valutato da un funzionario dell'assistenza sociale entro tre giorni dall'inizio della custodia cautelare.

(2) Un rapporto di valutazione scritto deve essere messo a disposizione del tribunale per i minorenni entro e non oltre due giorni prima della revisione del primo periodo di custodia cautelare del minore.

(3) La relazione di valutazione deve, ove possibile, contenere le seguenti informazioni:

- a) il contesto familiare del minore e altre circostanze materiali relative al minore che possono essere di aiuto al tribunale per i minorenni;
  - (b) se il minore possa aver bisogno di cure e protezione ai sensi della Parte III della legge;
  - (c) una stima dell'età del bambino se la sua età è incerta;
  - (d) una raccomandazione relativa alla scarcerazione del minore dalla custodia cautelare e all'eventuale collocamento del minore per il periodo precedente il processo;
  - (e) qualsiasi fattore che possa incidere sulla capacità criminale del minore; e
  - (f) qualsiasi altra informazione pertinente relativa al minore che il funzionario dell'assistenza sociale ritenga pertinente e che possono favorire qualsiasi obiettivo della legge.
- (4) L'ufficiale di assistenza sociale deve essere presente durante

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

il procedimento di riesame del tribunale e, se richiesto dal tribunale, fornire prove su qualsiasi questione contenuta nella relazione.

Recensione di  
consiglia

31.-(1) Un ordine di custodia cautelare deve essere rivisto ogni quattordici giorni.

(2) Il minore deve essere presente durante ogni revisione della custodia cautelare.

(3) Il tribunale terrà conto del primo rapporto di valutazione dell'ufficiale di assistenza sociale e valuterà se il minore venga rilasciato su cauzione o continui a essere trattenuto in custodia cautelare.

(4) Se il bambino segue i criteri stabiliti dalla regola 29(2) e non può essere collocato in una struttura di cura di cui alla regola 29(3), il tribunale estende la custodia cautelare.

(5) Qualora il tribunale ritenga che il minore non rappresenti più un pericolo immediato per se stesso o per qualsiasi altra persona, e il minore non rientri nella Regola 29(2)(b), lo rilascerà su cauzione.

(6) Laddove il primo rapporto di valutazione raccomandi che il caso sia idoneo a essere deviato, il magistrato invita l'accusa a rivolgersi al tribunale sulla necessità del proseguimento della custodia cautelare e può deferire il caso all'accusa per prendere in considerazione la deviazione del minore.

(7) Qualora il minore non disponga di un alloggio in cui possa tornare dopo essere stato rilasciato dall'affidamento o sia privo di cure parentali, il tribunale deve deferire la protezione dei minori al capo del dipartimento di assistenza sociale nel distretto in cui il minore risiede abitualmente o se il bambino non ha una dimora fissa, il distretto in cui il bambino è stato arrestato o il distretto in cui è stato arrestato dove ha sede il tribunale, salvo che un altro ente locale abbia già assunto la responsabilità del minore, esso continua ad assumersi la responsabilità.

(8) Ai fini della sottoregola (7), il tribunale può ritenere che un'autorità del governo locale si sia già assunta la responsabilità del minore se l'ufficiale di assistenza sociale

*GN n. 182 (seguito)*

la preparazione del rapporto di valutazione ha identificato un'opzione adatta per il bambino in quel distretto e che l'autorità del governo locale ha accettato di assumersi la responsabilità del bambino.

(9) Un bambino che viene inviato in conformità con la sottoregola (7) deve ricevere un alloggio e assistito dal dipartimento di assistenza sociale in conformità con la sezione 94(5) della legge.

(10) Il tribunale deve

(a) registrare e motivare la proroga della custodia cautelare o la decisione di rilasciare il minore su cauzione, e

(b) notificare copia del verbale al rappresentante del minore.

(11) Ai fini della presente norma, per "diversione" si intende un sistema per dare la possibilità per la prima volta all'imputato di reati minori di prestare servizio alla comunità, risarcire i danni causati dal reato, ottenere cure per problemi di alcol o droghe o consulenza per condotta antisociale o mentalmente instabile, e se l'imputato collabora e la deviazione risulta in corso, il tribunale può eventualmente determinare la custodia cautelare nei termini della presente Regola.

## PARTE V

### PROCESSO PENALE DI UN BAMBINO

Inserimento di una supplica

32.-(1) Quando un minore è accusato di un reato, il tribunale spiega al minore in una lingua che comprende-

a) il merito delle accuse e gli estremi del reato; (b) i fatti che devono essere accertati prima che il minore possa essere ritenuto colpevole; (c) il ruolo del magistrato; e (d) le procedure del tribunale.

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

(2) Il bambino deve essere invitato a presentare un motivo dopo che gli è stata data l'opportunità di comunicare con il suo rappresentante.

(3) Quando il bambino si dichiara colpevole, un tribunale deve registrare la sua richiesta il più vicino possibile nelle parole che usa e presentare una dichiarazione di colpevolezza.

(4) Il tribunale invita il pubblico ministero a presentare il riassunto delle prove e invita il minore a rispondere sui fatti.

(5) Se la Corte è certificata che la risposta equivale a motivi inequivocabili, deve entrare in una condanna e dopo il completamento di un rapporto di indagine sociale, emettere una sentenza in conformità con la regola 48.

(6) Se la risposta del bambino ai sensi di questa regola non equivale a un motivo inequivocabile, il tribunale presenta una dichiarazione di non colpevolezza.

Dove viene inserita una  
dichiarazione di non  
colpevolezza

33. Se il minore accusato non si dichiara colpevole dell'accusa di cui è accusato o il tribunale non accetta l'eccezione di colpevolezza del minore nei confronti dell'accusa, il tribunale:

- (a) registrare una dichiarazione di non colpevolezza;
- (b) procedere alla firma del verbale; e
- (c) procedere all'udienza delle prove per l'accusa.

Tempistica per a  
processo criminale

34. (1) Qualsiasi procedimento penale processabile dal tribunale deve essere completato entro sei mesi dalla prima apparizione del minore nell'accusa dinanzi al tribunale.

(2) Allo scadere del termine prescritto dalla regola (1), la Corte può, per validi motivi da registrare, prolungare il periodo di conclusione di una causa per un periodo non superiore a tre mesi.

Partecipazione del  
bambino a  
procedimento

35.-(1) Quando risulta al tribunale che un minore imputato non è in grado di partecipare all'udienza a causa della mancata

*GN n. 182 (seguito)*

comprensione del procedimento; o incapace di istruire il suo avvocato, tutore o rappresentante in merito alla sua difesa, il tribunale sospende il procedimento per sette giorni per determinare se può aver luogo un'udienza equo.

(2) Nel determinare se può aver luogo un'udienza imparziale, il tribunale può richiedere a un funzionario dell'assistenza sociale di interrogare il minore e riferire al tribunale sulla capacità del minore di partecipare e comprendere il procedimento.

(3) Quando il tribunale è convinto che il bambino non può partecipare o comprendere il procedimento, svolgere la sua difesa o istruire il suo avvocato, tutore ad litem o altro rappresentante in merito alla sua difesa, respinge l'accusa e deferisce il minore al capo del dipartimento di assistenza sociale di-

- (a) il distretto in cui risiede abitualmente il minore; (b) il distretto in cui il minore è stato arrestato o il distretto in cui ha sede il tribunale; o
- (c) se un altro ente locale ha già assunto la responsabilità del minore, a tale autorità decidere se debba essere avviata una procedura di protezione dell'infanzia.

(4) Se il bambino è dimesso dal tribunale per qualsiasi altro motivo e rientra nella sezione 94(5) della legge in quanto lui-

- (a) è smarrito, abbandonato o cerca rifugio; e
- (b) ha bisogno di assistenza e alloggio,  
il bambino è deferito al responsabile del sociale dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui il bambino risiede abitualmente, o se il bambino non ha una dimora fissa, il distretto in cui è stato arrestato il bambino o il distretto in cui ha sede il tribunale, o in cui un altro ente locale ha già assunto la responsabilità del minore, a tale autorità.

(5) Ai fini delle sottoregole (3) e (4), il tribunale può ritenere che un'autorità di governo locale abbia già

*GN n. 182 (seguito)*

assunto la responsabilità del bambino se l'ufficiale di assistenza sociale ha individuato un'opzione adeguata per prendersi cura del bambino in quel distretto e se l'autorità del governo locale ha accettato di assumersi la responsabilità del bambino.

Obbligo di  
divulgazione  
accusa  
scatola

36.-(1) Il pubblico ministero deve depositare i dettagli del caso dell'accusa in duplice copia al tribunale prima dell'udienza preliminare.

(2) Il tribunale fornisce una copia dei dettagli del procedimento giudiziario al minore o al rappresentante del minore prima della data della prima udienza.

(3) I dettagli del caso dell'accusa devono includere:

a) il verbale di imputazione e gli estremi dell'infrazione; (b) una dichiarazione dei fatti; (c) qualsiasi documento o estratto su cui si baserà il caso; e

(d) eventuali precedenti condanne del minore.

(4) Il pubblico ministero, entro quattordici giorni prima del procedimento finale, rivela al tribunale qualsiasi testimonianza e qualsiasi altra prova su cui l'accusa cerca di fare affidamento.

(5) Il pubblico ministero deve, durante il procedimento giudiziario, verificare se vi sia materiale dell'accusa, che potrebbe ragionevolmente essere considerato in grado di minare la causa per l'accusa contro il minore accusato o di assistere la causa per il minore, che non ha stato comunicato al tribunale.

(6) Se il pubblico ministero incontra materiale menzionato nella sottoregola (5) in qualsiasi momento durante il procedimento, deve divulgare tale materiale al tribunale.

(7) Il materiale dell'accusa include materiale-

(a) che è in possesso del pubblico ministero ed è entrato in suo possesso in relazione al procedimento giudiziario contro l'imputato; o

*GN n. 182 (seguito)*

(b) che ha ispezionato in relazione alla causa per l'accusa contro l'imputato.

(8) Se l'accusa non riesce a depositare i dettagli del caso dell'accusa entro i termini richiesti, il tribunale, su richiesta dell'imputato o d'ufficio, ordina all'accusa di depositare tali documenti entro tre giorni.

(9) Il tribunale, prima di esercitare il suo potere ai sensi della sottoregola (8), concede all'accusa il diritto di presentare osservazioni contro la divulgazione.

Udienza  
preliminare

37.-(1) Quando un minore accusato si dichiara non colpevole dell'accusa, il magistrato che presiede fissa la data per l'udienza preliminare e tale data deve essere entro quattordici giorni dal giorno in cui l'accusa è stata letta.

(2) L'udienza preliminare può aver luogo alla prima udienza se il bambino ha un rappresentante.

(3) Il magistrato deve spiegare la natura e lo scopo dell'udienza preliminare al minore e al suo rappresentante.

(4) Il pubblico ministero deve leggere la dichiarazione dei fatti all'imputato all'udienza preliminare in una lingua che il bambino comprende, o nel caso in cui il bambino non capisca il kiswahili o l'inglese, alla presenza di un interprete nominato per il bambino .

(5) Le parti devono, dopo la dichiarazione di fatto stato letto, concordare su quali argomenti non sono in discussione.

(6) Il magistrato può porre domande o chiedere chiarimenti in merito all'esposizione dei fatti e le risposte a tali domande possono essere fornite senza giuramento o affermazione.

(7) Al termine dell'udienza preliminare, il tribunale prepara un memorandum delle questioni concordate e il memorandum deve essere letto e spiegato al bambino in una lingua a lui comprensibile e deve essere firmato dal presidente, il bambino, il suo rappresentante e dal pubblico ministero, e quindi depositato in tribunale.

*GN n. 182 (seguito)*

(8) Qualsiasi fatto o documento ammesso o concordato in un memorandum depositato ai sensi della presente sottoregola (7) si considera debitamente provato:

A condizione che, se nel corso del processo, il tribunale è del parere che gli interessi della giustizia lo esigono, il tribunale può disporre che qualsiasi fatto o documento ammesso o concordato in un memorandum depositato ai sensi della presente sottoregola sia formalmente provato.

(9) Nessun testimone deve essere chiamato durante un'udienza preliminare.

(10) Il tribunale può notificare a qualsiasi persona che potrebbe essere chiamata in qualità di testimone dopo un'udienza preliminare, che potrebbe essere obbligata a testimoniare davanti al tribunale in una data da specificare nell'avviso e tale avviso deve essere ritenuto essere una citazione debitamente emessa e notificata a lui per comparire e testimoniare o emettere una citazione a un testimone in conformità con il modulo JCR n. 16 come stabilito nel terzo allegato.

(11) Il magistrato che presiede la prima udienza presiede le successive udienze relative all'accusa contro il minore, a meno che ciò non sia praticabile o provochi indebito ritardo.

Aggiunta per n

presenza di  
parti o  
testimone

38.-(1) Se il pubblico ministero non si presenta dinanzi al tribunale alla data fissata per l'udienza e non ha informato il tribunale della sua impossibilità a intervenire, il tribunale fissa un'altra data e informa il pubblico ministero della sua mancata partecipazione .

(2) Se il pubblico ministero non si presenta dinanzi al tribunale in un'altra data fissata per l'udienza e non ha informato il tribunale della sua impossibilità a partecipare, il caso è archiviato.

(3) Se un funzionario dell'assistenza sociale responsabile del primo rapporto di valutazione o del rapporto di indagine sociale non si presenta a un'udienza fissa e non ha informato il tribunale della sua impossibilità a partecipare, il tribunale convoca detto funzionario o il capo del dipartimento di assistenza sociale per fornire un

GN n. 182 (seguito)

spiegazione della mancata partecipazione.

(4) Se un testimone dell'accusa, incluso un testimone minore o una difesa, non si presenta al tribunale senza giustificato motivo in risposta a una citazione, il tribunale deve:

(a) rinunciare a quel testimone e continuare il procedimento; o

(b) emettere un mandato per portarlo davanti al tribunale nel momento e nel luogo specificati nel mandato.

(5) Il tribunale, una volta iniziato il processo, procederà all'audizione dei testimoni nel caso senza alcun ulteriore aggiornamento o udienza parziale,

A condizione che, se un testimone ha buone ragioni per non presentarsi, il tribunale può concedere un rinvio per consentire l'audizione delle prove del testimone o altro ordine che ritiene

in forma.

(6) Se un rinvio è concesso dopo l'inizio del processo e il caso è parzialmente ascoltato, il tribunale riprende l'udienza alla prima data possibile.

Accusa  
evidenza

39.-(1) Il tribunale, quando l'accusa ha chiuso il caso, determina se è stato stabilito un *fumus bonis* e se il minore ha una causa a cui rispondere.

(2) Quando il tribunale decide che l'accusa non ha sufficientemente esposto il suo caso per richiedere al bambino di rispondere alle accuse, respinge l'accusa e assolve il bambino.

(3) Se l'accusa ha stabilito una causa *prima facie*, il tribunale ascolta i testimoni per la difesa e ogni ulteriore dichiarazione che il bambino desidera fare in sua difesa.

Ammissione di  
prove  
mediche

40.-(1) Quando un referto medico deve essere presentato come nel caso di prova, l'accusa e la difesa si consultano all'udienza preliminare o prima della misura in cui sono concordati i contenuti del referto medico.

GN n. 182 (seguito)

(2) Qualora i fatti contenuti nel referto medico siano concordati, il referto medico può essere presentato come prova e il medico di fiducia che ha assistito la persona oggetto del referto medico, non deve essere chiamato a testimoniare.

(3) Qualora il medico di fiducia che ha esaminato la persona oggetto del rapporto medico non sia disponibile come testimone, un altro medico può essere chiamato a testimoniare sul contenuto del rapporto.

Ammissione di  
confessione  
evidenza  
Cap. 6

41.-(1) Qualsiasi confessione fatta volontariamente in conformità con l'Evidence Act da un bambino accusato di un reato a un agente di polizia può essere ammessa come prova davanti a un minore breve.

(2) L'onere di provare che qualsiasi confessione fatta da un bambino accusato era volontario ricadrà sull'accusa.

(3) Il tribunale, nel determinare se la confessione è stata resa volontariamente, terrà conto dell'età del bambino, dello sviluppo del bambino, della durata dell'interrogatorio, della comprensione del bambino, del timore di conseguenze sconosciute o di una possibilità suggerita di reclusione, eventuali incentivi offerti e se un genitore, tutore, sostenitore del bambino, tutore ad litem o rappresentante legale fosse presente per assistere il bambino.

(4) Quando il tribunale conclude che la confessione la prova non è stata fornita volontariamente, non deve ammetterlo evidenza.

La difesa  
scatola

42. Il bambino deve essere informato che ha un diritto-

- (a) testimoniare sotto giuramento o senza giuramento; e
- (b) chiamare testimoni a suo nome.

Prove in capo  
di un bambino  
accusato

43.-(1) La prova in capo deve essere data oralmente.

(2) Il tribunale, ascoltando le prove in capo dell'imputato, manterrà il procedimento il più informale possibile e non

*GN n. 182 (seguito)*

applicare le rigide regole di prova a meno che non sia necessario agire nel superiore interesse del minore.

Potenza del  
breve per ordinare  
produzione  
di prove

44. Il tribunale può, in qualsiasi procedimento dinanzi ad esso, esaminare e interrogare le parti e i testimoni e ha il potere di ordinare che le prove pertinenti siano prodotte o portate dinanzi al tribunale.

Attraverso  
esame dei  
testimoni

45.-(1) Un minore imputato può essere interrogato da a pubblico ministero o coimputato.

(2) Un testimone, diverso dall'imputato, può essere interrogato da qualsiasi parte del procedimento diversa dalla parte che ha chiamato il testimone, ma non da un testimone ostile.

(3) Il tribunale garantisce che il controinterrogatorio sia condotto in modo non contraddittorio e che sia rispettato il diritto del minore accusato di non incriminarsi.

(4) Una persona che sta interrogando un minore accusato o un minore testimone, deve: (a) usare un linguaggio semplice che il minore possa capire;

(b) porre brevi domande dirette; e

(c) evitare il confronto, il bullismo o l'inganno  
bambino.

(5) Il tribunale può, durante e al termine delle prove di ciascun testimone, porre al testimone le domande necessarie e desiderabili -

a) chiarire le prove;

(b) al fine di accertare la veridicità dei fatti addotti; o

(c) per testare la credibilità del testimone.

(6) Il tribunale controlla e guida la condotta delle parti nel procedimento limitando le domande irrilevanti o la ripetizione inutile delle domande.

*GN n. 182 (seguito)*

Condanna di a  
bambino

46.-(1) Se il tribunale, dopo aver ascoltato i testimoni, è convinto oltre ogni ragionevole dubbio che l'offesa contro il minore è provata, condanna il minore per il reato addebitato.

(2) Quando un minore è accusato di un reato che consiste in diversi particolari che costituiscono un reato minore e grave, e sono provati particolari che costituiscono un reato minore, il tribunale può condannare il minore per il reato minore nonostante non sia stato accusato con esso.

(3) Il pubblico ministero informa il tribunale se il bambino lo è un primo delinquente o ha precedenti penali.

(4) Il tribunale, dopo aver condannato il minore e prima di emettere una sentenza, richiede a un funzionario dell'assistenza sociale del tribunale di preparare un rapporto di indagine sociale, da presentare entro quattordici anni giorni dal giorno della richiesta.

Pre-frase  
rapporto di indagine  
sociale

47.-(1) Il rapporto dell'indagine sociale deve contenere i dettagli del minore, che includono:

- (a) il passato del minore e altre circostanze materiali che possono essere di aiuto al tribunale;
- (b) le circostanze familiari attuali e la vita familiare vissuta dal bambino;
- (c) se il bambino frequenta la scuola o qualsiasi programma di formazione o è impiegato;
- (d) lo stato di salute del minore;
- (e) eventuali precedenti reati che il minore possa aver commesso;
- (f) valutazione delle possibilità del minore di offendere o causare gravi danni; e
- (g) raccomandazioni sulla pena appropriata, tenendo conto del fatto che lo scopo di una pena deve essere riabilitativo e aiutare il minore a essere

*GN n. 182 (seguito)*

un membro costruttivo della sua famiglia e della sua comunità.

(2) Il rapporto dell'indagine sociale deve essere fattuale, obiettivo e imparziale, con raccomandazioni e opzioni chiaramente identificate per emettere una sentenza sul minore.

(3) L'ufficiale di assistenza sociale, nella preparazione del rapporto di indagine sociale, deve tenere conto del primo rapporto di valutazione e consultare altri professionisti che sono stati in contatto con il minore.

(4) Il tribunale rilascia il minore su cauzione durante la preparazione del rapporto di indagine sociale e prima che sia approvato il lodo, a meno che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 2, non siano soddisfatti e non sia possibile tutelare adeguatamente il pubblico mediante l'imposizione delle opzioni e le condizioni contenute nell'articolo 29, paragrafi 3 e 7.

Giudizio

48.-(1) Il Magistrato che ha ascoltato la causa emette una sentenza scritta che contiene le prove presentate e gli elementi per la determinazione, la decisione in merito e le ragioni della decisione.

(2) La sentenza pronunciata ai sensi del comma (1) deve essere datata e firmata dal Magistrato a partire dalla data in cui è pronunciata in tribunale.

(3) Se per qualsiasi motivo il magistrato non è in grado di pronunciare la sua sentenza scritta in tribunale ai sensi della sottoregola (1), il tribunale dispone che un altro magistrato legga la sentenza in tribunale.

(4) Tutte le sentenze devono essere pronunciate in tribunale entro ventuno giorni dalla conclusione del procedimento.

(5) La sentenza deve, in caso di condanna, specificare il reato di cui, e la sezione del codice penale o altra legge in base alla quale l'imputato è condannato.

(6) La sentenza, in caso di assoluzione, dichiara il reato per il quale l'imputato è assolto e ordina che sia messo in libertà.

GN n. 182 (seguito)

(7) Il tribunale spiegherà al bambino la sostanza di  
il giudizio emesso e le sue conseguenze.

PARTE VI  
FRASE

procedura  
di condanna

49.-(1) Il tribunale, prima di prendere una decisione sulla  
sentenza appropriata per un minore condannato, deve tenere in considerazione  
i seguenti principi-

- (a) la necessità di proporzionalità con riferimento alle  
circostanze sia del reato che del  
delinquente;
- (b) l'importanza di riabilitare e reintegrare un minore autore di  
reati;
- (c) la necessità di mantenere e rafforzare i rapporti familiari  
ove possibile; (d) l'opportunità di imporre la minima  
restrizione coerente con l'obiettivo legittimo di tutelare le vittime  
e la collettività;
- (e) l'importanza che i minori autori di reato accettino la  
responsabilità delle loro azioni e siano in grado di  
sviluppare modalità responsabili, vantaggiose e  
socialmente accettabili; (f) la necessità di tenere conto  
dei fattori che hanno contribuito al comportamento offensivo  
del minore, compresi eventuali problemi di salute  
mentale o difficoltà di apprendimento, povertà, scarso  
rendimento scolastico e mancanza di cure parentali; e
- (g) la necessità di tener conto delle circostanze particolari di  
gruppi particolari di minori autori di reati, in particolare i  
bambini che vivono in circostanze difficili.

(2) Il tribunale, prima di emettere la sentenza, deve prendere in considerazione  
account-

- a) la relazione sull'indagine sociale;

GN n. 182 (seguito)

- (b) qualsiasi eccezione di mitigazione avanzata dal minore o presentata per suo conto;
- (c) la colpevolezza del minore e il danno causato, voluto o prevedibile, tenuto conto delle aggravanti e delle attenuanti relative al reato;
- (d) che il collocamento in una scuola riconosciuta dovrebbe essere imposto solo come misura eccezionale, come ultima risorsa e per il periodo di tempo più breve e appropriato; e
- (e) se un congedo o una pena non detentiva sarebbe nell'interesse superiore del minore e servire gli interessi della giustizia.

condizionale  
scarico

50.-(1) Quando un minore è condannato per un reato, il tribunale può emettere un'ordinanza di liberazione dell'autore del reato subordinatamente al suo riconoscimento della buona condotta per un periodo da specificare che non supera tre anni.

(2) Il tribunale può richiedere una fideiussione dal genitore o tutore e dal bambino, a condizione che non sia richiesta una fideiussione finanziaria se il genitore, tutore o figlio non hanno i mezzi finanziari per pagare.

(3) Il tribunale può porre condizioni a un licenziamento condizionato, tra cui:

- (a) il collocamento del minore sotto la supervisione di un genitore, tutore, parente o il capo del servizio sociale eventualmente indicato nell'ordinanza; e
- (b) le altre condizioni che il tribunale riterrà appropriate, inclusi ma non limitati a:
  - (i) scuse orali o scritte a una o più persone o istituzioni specificate;

*GN n. 182 (seguito)*

- (ii) rinvio a un programma di riabilitazione o reinserimento comunitario; rinvio del bambino a consulenza o terapia;
  - (iii) restituzione di un determinato oggetto a una determinata vittima o vittime del reato laddove il l'oggetto in questione può essere restituito o restaurato;
  - (iv) fornitura di qualche servizio o beneficio limitato alla vittima o alle vittime, salvo che tale servizio sia conforme alla Parte VII dell'Atto;
  - (v) qualora non vi siano persone identificabili o persone a cui si possa procedere alla restituzione o al ripristino, alla prestazione di qualche servizio o beneficio limitato alla collettività; e
  - (vi) rinvio del minore alla conferenza di gruppo familiare o alla mediazione della vittima del reato.
- (4) Il tribunale assicura che-
- (a) un genitore, tutore o parente nominato supervisore comprende i doveri e le responsabilità della vigilanza e li accetta; e
  - (b) il minore comprende e accetta le condizioni allegate alla dimissione condizionale e le accetta.

(5) Se il tribunale ritiene che una congedo condizionale con supervisione sia la pena appropriata per un minore, ma non vi è alcun genitore, tutore o parente disposto a supervisionare il minore, il tribunale pone il minore sotto la supervisione del capo del dipartimento di assistenza sociale per il distretto in cui il bambino risiede abitualmente o se il bambino non lo sarà

*GN n. 182 (seguito)*

ivi residente, il distretto in cui risiederà o, se privo di dimora fissa, il distretto in cui il minore è stato arrestato o in cui ha sede il tribunale, salvo che un ente locale abbia già assunto la responsabilità di quel minore, manterrà la responsabilità.

(6) Ai fini della sottoregola (5), il tribunale può ritenere che un'autorità del governo locale si sia già assunta la responsabilità del minore se l'ufficiale di assistenza sociale ha individuato un'opzione adeguata per il minore in quel distretto e in quel governo locale l'autorità ha accettato di assumersi la responsabilità del bambino.

(7) Se il bambino non ha una dimora fissa o non ha cure parentali, un rinvio per la protezione dell'infanzia deve essere inviato al dipartimento di assistenza sociale competente, in conformità con la sottoregola (5), che dovrà accogliere e assistere il bambino.

Multa,  
compenso e costo

51.-(1) Una multa, un risarcimento o un costo può essere imposto, fatto salvo l'articolo 118 della legge, per riflettere la perdita causata dalla legge sul minore.

(2) Un bambino che è oggetto di un ordine di libertà vigilata come stabilito nel modulo JCR n. 13 terzo allegato di queste regole, può essere soggetto a una qualsiasi delle seguenti condizioni che il tribunale ritiene necessarie e appropriate:

- (a) una segnalazione a un funzionario competente per l'assistenza sociale all'indirizzo orari e luoghi specificati;
- (b) obbedire a qualsiasi istruzione dell'assistenza sociale ufficiali;
- (c) segnalare eventuali cambiamenti di indirizzo, scuola o lavoro;
- (d) non lasciare un'area di residenza senza autorizzazione;
- (e) astenersi dal contatto o dalla comunicazione con a persona o persone specificate;
- (f) astenersi dall'entrare in determinati locali o a

*GN n. 182 (seguito)*

area specificata; o

(g) obbedire alle regole della scuola o della casa.

(3) Laddove il tribunale intenda infliggere una multa, un risarcimento o un costo nei confronti di un genitore, tutore o parente, a tale persona deve essere data la possibilità di essere ascoltato dal tribunale

(4) Il tribunale, nell'ordinare l'irrogazione di un'ammenda, un risarcimento o le spese nei confronti di un genitore, tutore o parente, tiene conto degli effetti di tale ordinanza sulla vittima e sul rapporto tra la persona condannata a paga e il bambino.

Ordini di libertà vigilata

52.-(1) Il tribunale deve essere dimesso senza alcuno

l'ordine non è sufficiente, prendere in considerazione l'imposizione di un ordine di libertà vigilata.

(2) Un bambino che è oggetto di un ordine di libertà vigilata può essere soggetto a una o più delle seguenti condizioni per-

(a) riferire a un funzionario competente per l'assistenza sociale all'indirizzo orari e luoghi specificati;

(b) obbedire a qualsiasi istruzione dell'assistenza sociale ufficiali;

(c) segnalare eventuali cambiamenti di indirizzo, scuola o lavoro;

(d) non lasciare un'area di residenza senza autorizzazione;

(e) astenersi dal contatto o dalla comunicazione con a persona o persone specificate;

(f) astenersi dall'entrare in determinati locali o in un'area determinata; e

(g) obbedire alle regole della scuola o della casa.

(3) Il tribunale può imporre condizioni aggiuntive che impongono al bambino di frequentare la scuola, risiedere in un luogo particolare, sottoporsi a cure o consulenza, frequentare un programma di riabilitazione o reinserimento o non fare uso di alcol o droghe.

(4) Quando un ordine di libertà vigilata è ritenuto dal tribunale

GN n. 182 (seguito)

essere la sentenza appropriata per un minore e un genitore, tutore o parente non è disposto a vigilare sul minore, il tribunale sottopone il minore alla supervisione del capo del dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui il minore risiede abitualmente o se il minore non vi risiederà, il distretto in cui risiederà, o se privo di fissa dimora, il distretto in cui il minore è stato arrestato o in cui ha sede il tribunale, salvo che un ente locale abbia già assunto responsabilità per quel bambino, manterrà la responsabilità.

(5) Ai fini della sottoregola (4), il tribunale può ritenere che un'autorità del governo locale si sia già assunta la responsabilità del minore se l'ufficiale di assistenza sociale ha individuato un'opzione adeguata per il minore in quel distretto e in quel governo locale l'autorità ha accettato di assumersi la responsabilità del bambino.

(6) Il tribunale deve deferire la protezione dei minori al dipartimento di assistenza sociale competente che accoglierà e assisterà il bambino.

Violazione di n  
ordine di custodia

53.-(1) Quando un minore viola la pena non detentiva, quel bambino può essere rinvio al tribunale dal pubblico ministero.

(2) Su rinvio il tribunale può-

(a) confermare l'ordine non detentivo;

(b) variare, aggiungere o sostituire qualsiasi condizione dell'ordine;  
oro

(c) revocare l'ordinanza e imporre altre n  
pena detentiva secondo il giudice.

(3) In caso di deferimento al tribunale, un altro rapporto deve essere preparato dall'ufficiale di assistenza sociale incaricato e nel caso in cui non sia stato assegnato un funzionario di assistenza sociale e il bambino non sia oggetto di un ordine di libertà vigilata, un funzionario di assistenza sociale presso l'ente locale in cui risiede il minore redige il verbale.

GN n. 182 (seguito)

(4) Il tribunale commina una pena detentiva a un minore in caso di violazione di una pena non detentiva e i criteri contenuti nella regola 54 sono soddisfatti.

Impegno ad un  
Approvato  
Scuola

54.-(1) Quando un minore è condannato -

(a) di un grave reato di violenza o in conseguenza della convinzione che è ritenuto un delinquente persistente, e il reato che ha commesso sarebbe, se commesso da un adulto, punibile con una pena detentiva; e

(b) il tribunale ritiene che vi sia un rischio significativo di danno per il pubblico, il tribunale può, in ultima istanza, e in conformità con JCR Modulo 14A come stabilito nel Terzo

Programma, ordina che il bambino sia affidato all'affidamento presso una scuola riconosciuta per un periodo di tempo non superiore a tre anni o fino all'età di diciotto anni, a seconda di quale sia il precedente.

(2) Fatta salva la sezione 124 della legge, il tribunale, nell'emettere un'ordinanza ai sensi della sottoregola (1), fornisce le informazioni richieste tramite il modulo JCR 14B come stabilito nel terzo allegato.

(3) Non è inflitta una pena detentiva al base che il bambino non ha alloggio o cure parentali.

(4) Se un bambino condannato per pena non detentiva non ha alloggio o cure parentali, il tribunale deve deferire la protezione dei minori al dipartimento di assistenza sociale competente in conformità con le regole 50(7) o 52(6).

(5) Ogni bambino che è trattenuto oltre il periodo di custodia indicato nell'ordinanza deve rivolgersi al tribunale del distretto in cui è detenuto, per il rilascio immediato.

(6) Qualsiasi domanda da parte del gestore di un approvato scuola per una proroga del periodo di detenzione per un anno ai sensi dell'articolo 127 della legge, è concesso in via eccezionale

*GN n. 182 (seguito)*

circostanze e quando il bambino rappresenta un pericolo per il pubblico.

(7) Il periodo di detenzione non può essere prorogato per indisponibilità di alloggio e di mantenimento del minore.

## PARTE VII GENITORI

Domanda di  
genitorialità

55.-(1) Il tribunale può, al ricevimento di una domanda di genitorialità ai sensi della Sezione 34 della legge, emettere un'ordinanza che conferma la genitorialità di un figlio e una dichiarazione di genitorialità.

(2) Il tribunale riceve e determina le domande di parentela ai sensi della Sezione 34 dove-

- (a) il minore è abitualmente residente in Tanzania; o
- (b) il minore risiede in Tanzania da almeno un anno; o

(c) la persona la cui genitorialità è deceduta prima della data della domanda e prima della sua morte era domiciliata in Tanzania o era abitualmente residente in Tanzania.

(3) Il tribunale può, nell'udire una domanda per un ordine di parentela, emettere un'ordinanza di custodia d'ufficio alle condizioni che ritiene opportune.

(4) Il tribunale può, a parte le prove prescritte nella Sezione 35 della legge, considerare-

- a) la data e il luogo di nascita del bambino;
- (b) i nomi del minore, compresi tutti i nomi che il minore ha o ha avuto, e i fatti relativi a qualsiasi modifica del nome del minore;
- (c) i nomi che si propone che il figlio debba avere all'atto dell'effettuazione dell'ordine di parentela, indicando separatamente il nome o i nomi proposti e il cognome proposto; e

GN n. 182 (seguito)

(d) il consenso del convenuto all'effettuazione dell'ordine di parentela.

e) se il richiedente o la persona la cui discendenza è conosciuta con un nome diverso da quello che appare nell'atto di nascita di tale persona, nell'ordinanza deve essere indicato anche quell'altro nome.

(5) Un ufficiale giudiziario invia una copia dell'ordine, inclusa la dichiarazione di parentela, al cancelliere delle nascite entro ventuno giorni, a partire dalla data in cui è stato emesso l'ordine.

Modo di  
applicazione per  
parentela

56.-(1) Qualsiasi domanda di parentela deve essere presentata mediante una petizione in formato JCR Modulo n. 6 come stabilito nel Terzo Allegato contenente-

a) il nome e l'indirizzo del richiedente; (b) i dettagli dei fatti che attribuiscono al giudice la competenza; (c) i dettagli di qualsiasi domanda precedente che sia stata

fatto;

(d) i motivi e le ragioni della domanda; e (e) il sollievo richiesto.

(2) La domanda deve essere depositata presso il tribunale in distretto dove:

(a) sia il richiedente che il resistente risiedono abitualmente; o

(b) il resistente risiede abitualmente.

(3) Una domanda non può essere oggetto di obiezione per il motivo che il richiedente chiede solo un decreto dichiarativo o che non viene chiesto alcun sollievo consequenziale.

Richiedenti un  
ordine di parentela

57.-(1) La domanda ai sensi della presente parte deve precisare il rapporto del richiedente con il minore e dove il richiedente è un interessato, deve indicare i motivi per chiedere un congedo straordinario per richiedere un ordine di parentela.

*GN n. 182 (seguito)*

(2) Il tribunale, nel decidere se concedere a una persona interessata un congedo speciale ai sensi della Sezione 34(1)(e) della legge, ascolta le prove della persona interessata e di altre persone che il tribunale ritiene appropriate.

(3) Non vi è alcun obbligo per il tribunale di notificare la domanda di congedo speciale a qualsiasi bambino oggetto della domanda o a qualsiasi altra persona con diritti e responsabilità genitoriali.

(4) Qualora sia richiesto un congedo straordinario ai sensi della sezione 34(1)(e) della legge, il tribunale deve-

(a) esaminare tale domanda entro ventotto

giorni dalla presentazione della domanda;

e (b) pronunciarsi sulla domanda entro novanta giorni dal deposito della domanda.

(5) Il tribunale, nel decidere se concedere un congedo straordinario, terrà conto di:

(a) il legame del richiedente con il minore;

(b) qualsiasi rischio che la domanda proposta possa perturbare la vita del minore in misura tale da danneggiarlo; e

(c) qualsiasi rischio di danno che potrebbe derivarne della petizione a qualsiasi rispondente di una domanda.

(6) Laddove il tribunale decida di concedere un congedo straordinario, la persona interessata deve presentare una domanda per un ordine di parentela in conformità con questa parte.

(7) Se il richiedente è un bambino di età inferiore ai diciotto anni, la petizione deve essere presentata a nome del bambino da un prossimo amico o tutore *ad litem*.

(8) Se la madre del figlio richiedente è a intervistata, potrebbe non agire come la prossima amica del bambino.

(9) Un consenso scritto ad agire come prossimo amico o tutore *ad litem* deve essere firmato dal prossimo amico o tutore *ad litem*.

*GN n. 182 (seguito)*

Poteri di rifiutare un'applicazione                      58.-(1) Il tribunale, in relazione a qualsiasi domanda di ordine di parentela o dichiarazione di parentela, ha il potere di rifiutare di ascoltare la domanda se ritiene che la determinazione della domanda non sarebbe nel migliore interesse di il bambino.

(2) Se un tribunale conclude che non è nell'interesse superiore del bambino ascoltare una domanda per una dichiarazione di parentela, può ordinare che nessun'altra istanza sia presentata dal richiedente senza un permesso speciale del tribunale.

Parti a procedimento                      59. Quando viene presentata una domanda di parentela e congedo è concesso, i resistenti alla domanda devono essere

- (a) la persona la cui discendenza è in causa; e
- (b) qualsiasi persona che è o si presume essere il genitore della persona la cui discendenza è in causa, tranne nel caso in cui tale persona sia il richiedente; e
- (c) qualsiasi tutore di un minore, salvo il caso in cui il richiedente sia il tutore.

Avviso e citazione di app                      60.-(1) Ogni richiesta, avviso, citazione o documento firmato e sigillato con il sigillo del tribunale nel Modulo N. 2 JCR come stabilito nel Terzo Allegato al presente Regolamento deve essere notificato a tutti i resistenti entro sette giorni dal deposito, secondo la procedura di notifica della citazione prevista dall'Ordinanza V del Codice.

(2) Qualora non sia possibile trovare un convenuto alla domanda, si segue la procedura contenuta nell'Ordine XVI del Codice.

(3) Il convenuto a qualsiasi petizione per una dichiarazione di parentela deve presentare risposta alla petizione presso il tribunale entro quattordici giorni dal ricevimento della petizione e includere i dettagli di qualsiasi altra persona che il convenuto ritenga idonea a essere nominata parte della domanda o essere informato della domanda.

GN n. 182 (seguito)

(4) Una persona informata del procedimento ai sensi della sottoregola (1), può, entro quattordici giorni dalla data in cui l'avviso è stato notificato, chiedere di essere unita come parte.

(5) Laddove una persona abbia ragionevoli motivi per non rispettare il termine stabilito nella presente Regola, o sia impraticabile farlo, il tribunale può, a sua discrezione, prolungare il tempo per la presentazione degli avvisi, delle citazioni e delle domande richieste.

DNA e  
esami medici

Atto n.  
8 del 2009

61.-(1) Se la parentela è contestata e le prove prodotte dinanzi al tribunale durante l'udienza non sono sufficienti per determinare la parentela del bambino, il tribunale può, su richiesta di qualsiasi parte nel procedimento o d'ufficio un test del DNA o altro test medico in conformità con il disposizioni della legge sui regolamenti sul DNA umano da attuare.

(2) Quando l'esecuzione del test del DNA è ordinata dal tribunale, un campione, come determinato dall'organismo di test del DNA, deve essere fornito dalla madre, da qualsiasi persona che affermi di essere il padre o la madre e il bambino in conformità con il disposizioni della legge sui regolamenti sul DNA umano.

(3) Le disposizioni per il prelievo e il test dei campioni sono responsabilità della parte che ha richiesto il test e che il tribunale stabilisca un termine per il organizzazione della prova.

(4) Il tribunale decide chi pagherà il test o la misura in cui il costo sarà diviso tra le parti del procedimento.

(5) Se la madre o qualsiasi persona che afferma o si presume essere il padre o la madre si rifiuta di fornire un campione, il tribunale può trarre le conclusioni che possono essere appropriate nelle circostanze.

Contenuto del  
Rapporto sul DNA

62. La relazione sulla DNA deve includere quanto segue

GN n. 182 (seguito)

informazione -

- (a) i nomi delle parti testate; (b) la data e le circostanze della raccolta del campione per ciascuna parte sottoposta a test; (c) la probabilità di paternità o maternità dopo un test del DNA; e
- (d) una dichiarazione di conclusione sulla paternità.

#### PARTE VIII CUSTODIA E ACCESSO

Procedura per  
presentare  
domanda di  
affidamento o di accesso

63.-(1) Una domanda di affidamento o accesso da parte di un genitore, tutore o parente che si prende cura del bambino deve essere presentata compilando il modulo JCR n. 8 di cui al terzo allegato di queste regole.

(2) La domanda di affidamento o accesso deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante.

(3) La domanda deve essere depositata presso la Corte nel distretto -

(a) dove risiedono abitualmente sia il richiedente che il convenuto; o

(b) dove risiede il convenuto.

(4) Se il richiedente è un bambino di età inferiore ai diciotto anni, la domanda deve essere presentata a nome del bambino da un prossimo amico o tutore ad litem.

(5) Se la madre o il padre sono convenuti alla domanda, tale madre o padre non può agire come il prossimo amico o tutore ad litem del bambino.

(6) Un consenso scritto ad agire deve essere firmato dal prossimo amico o tutore ad litem.

Poteri del  
breve da considerare  
una domanda per

64.-(1) Il tribunale può prendere in considerazione una domanda di custodia o accesso presentata ai sensi delle sezioni 37 e 38 della legge in cui-

GN n. 182 (seguito)

custodia o accesso

- (a) il minore è domiciliato o abitualmente residente in Tanzania; o
- (b) il minore risiede in Tanzania da almeno un anno; o
- (c) il minore è stato illecitamente allontanato da un altro paese o illecitamente trattenuto in Tanzania.

(2) Il tribunale deve

- (a) esamina tale domanda entro ventotto giorni dal deposito della domanda; e (b) pronunciarsi sulla domanda entro quarantadue giorni dal deposito della domanda.

Servizio di  
un'applicazione

65.-(1) Ogni convenuto a una domanda di custodia o accesso e qualsiasi persona interessata deve essere notificata dal tribunale entro quattordici giorni dal deposito della domanda con una copia del tribunale firmata e sigillata di-

- a) la domanda;
- (b) la data della prima udienza dinanzi al giudice che non deve essere successivo a ventotto giorni dal deposito della domanda; e
- (vs) dettagli di qualsiasi servizio di mediazione disponibile nel area, con i dettagli su come contattare il servizio.

(2) Se il richiedente è un bambino, il capo del dipartimento di assistenza sociale nel distretto in cui il bambino risiede abitualmente deve essere informato della domanda.

(3) Se il bambino vive con una persona che non è parte del procedimento, quella persona è considerata come una persona interessata e gli devono essere notificati i documenti di cui alla sottoregola (1).

(4) Se una persona interessata è identificata dopo l'inizio del procedimento, gli atti di cui alla sub regola (1) devono essere notificati entro quattordici giorni da tale

identificazione.

(5) Se il convenuto risiede al di fuori della Tanzania al momento della domanda, il termine per la notifica deve essere esteso come ritenuto ragionevole dal tribunale.

(6) La procedura per l'emissione e la notifica della citazione è quella prevista dall'ordinanza V del codice di procedura civile.

(7) Un convenuto deve presentare una risposta alla domanda entro quattordici giorni dalla data di notifica e, se il convenuto può dimostrare che non era possibile rispondere in tale tempo, il tribunale può prolungare il tempo di risposta.

(8) Un convenuto nella sua risposta alla domanda può includere una domanda incrociata che richiede lo stesso ordine o un ordine diverso.

(9) Il tribunale, in caso di domanda incrociata, ha poteri simili per concedere un'ingiunzione ai sensi del presente Regolamento come potrebbe avere a un richiedente.

Richieste  
urgenti per il  
ritorno di un bambino

66.-(1) Quando un bambino è stato-

(a) rimosso o trattenuto da un genitore senza il consenso dell'altro, o

(b) illecitamente rimosso o trattenuto in violazione di un'ingiunzione del tribunale, un genitore può rivolgersi al tribunale per un'emergenza

ordine di restituzione del figlio e concessione dell'affidamento.

(2) Una domanda presentata ai sensi della presente Regola può essere presentata *ex-parte* e se è presentata in un momento in cui il tribunale non è seduto nell'area in cui risiede il richiedente, tale domanda può essere presentata in qualsiasi altro modo conveniente a contigui un tribunale di competenza concorrente.

(3) Se un'ordinanza è emessa in conformità con la sottoregola (2) (a) il richiedente deve presentare domanda nel momento in cui viene presentata la domanda o nel momento in cui il tribunale può

GN n. 182 (seguito)

dirette.

(4) Una copia di qualsiasi ordine emesso deve essere notificata dal tribunale entro quarantotto ore a ciascun convenuto alla domanda.

(5) Se il tribunale rifiuta di esaminare la domanda ex parte, ordina che la domanda sia ascoltata inter-parti.

Fattori da essere considerato in concessione di un ordine ex parte

67. Il giudice, nel decidere di emettere un'ordinanza ex parte, deve considerare:

a) se la domanda può essere presentata con preavviso ma il termine per la notifica e la risposta è abbreviato;

(b) se vi sono ragioni valide e sufficienti per effettuare l'ordine;

(c) l'impatto sul minore; e

(d) il periodo di tempo trascorso dall'allontanamento o dal trattenimento del minore.

Provvedimenti provvisori ex parte

68.-(1) Qualora sia stata presentata una domanda di affidamento o di accesso e il tribunale abbia deciso che è nell'interesse superiore del minore emettere un ordine, può-

(a) emettere un'ordinanza provvisoria che conceda l'affidamento al richiedente ai sensi della sezione 37 della legge in attesa di un'udienza tra le parti; e

(b) emettere un ordine sotto la sua giurisdizione inerente che il bambino sia immediatamente restituito al richiedente.

(2) Se un ordine è effettuato ai sensi della sottoregola 1 (a) o (b), l'ordine deve-

a) autorizzare l'ufficiale previdenziale del tribunale a cercare, prendere in carico e consegnare il minore alla persona indicata nell'ordinanza; e

*GN n. 182 (seguito)*

(b) autorizzare l'ufficiale di polizia responsabile del distretto ad assistere in questo l'ufficiale di assistenza sociale compito.

(3) Quando un'ordinanza è emessa ai sensi della sottoregola (2), copia dell'ordine deve essere notificata dal tribunale all'ufficiale di polizia responsabile del distretto e al capo del dipartimento di assistenza sociale nel distretto in cui il bambino si crede che sia localizzato.

(4) Se è stato emesso un provvedimento cautelare ex parte e la parte assente desidera impugnarlo, il tribunale fissa una data per un'udienza tra le parti entro quattordici giorni.

La prima udienza

69.-(1) La data per la prima udienza di una domanda non deve essere successiva a ventotto giorni dal deposito della domanda.

(2) Quando si informano le parti della data del primo udienza, il tribunale deve

- (a) fornire dettagli su qualsiasi servizio di mediazione disponibile;
- (b) informare le parti che saranno tenute a tentare di risolvere la loro controversia attraverso la mediazione prima della prima udienza; e
- (c) richiedere la partecipazione all'udienza delle parti e di ogni interessato che sia stato notificato.

Unire il bambino come parte nel procedimento

70.(1) Una domanda per rendere il minore una parte nel procedimento può essere presentata da un funzionario dell'assistenza sociale per conto dell'autorità locale del governo, il prossimo amico del minore, un tutore ad litem.

(2) Fermo restando il comma (1), il tribunale può nominare parte del minore d'ufficio.

(3) Il tribunale accoglie la domanda se è nell'interesse superiore del bambino unirli.

(4) Se un bambino è di età sufficiente e

*GN n. 182 (seguito)*

inteso, può chiedere di essere parte nel procedimento per proprio conto o tramite un prossimo amico o tutore ad litem.

(5) Nel decidere se un bambino è sufficientemente comprensivo, il magistrato deve parlare con il bambino in camera di consiglio alla presenza di un funzionario dell'assistenza sociale.

*Aggiunta*

71.-(1) Alla prima udienza il tribunale chiede alle parti se hanno visto un mediatore e, in caso negativo, ove possibile e opportuno, aggiorna l'udienza per un periodo non superiore a 28 giorni per consentire le parti per risolvere le questioni attraverso la mediazione.

(2) Se le parti hanno visto un mediatore e viene fornita la prova che non sono state in grado di risolvere le loro divergenze, il tribunale procederà alla discussione del caso.

*Ordinazione di un  
rapporto di indagine  
sociale sull'affidamento o l'accesso*

72.-(1) In caso di domanda di affidamento o di accesso impugnata, il tribunale può ordinare all'ufficiale di assistenza sociale di preparare un rapporto di indagine sociale.

(2) Un funzionario dell'assistenza sociale, nella preparazione del rapporto, deve consultare:

- (a) tutte le parti del procedimento separatamente; e
- (b) il minore separatamente e, se necessario, con i genitori o altre persone rilevanti.

(3) Nel fornire raccomandazioni per l'affidamento o l'accesso, l'interesse superiore del bambino deve essere la considerazione fondamentale.

(4) Il tribunale esamina il rapporto dell'indagine sociale prima di prendere una decisione sull'affidamento o l'accesso.

(5) L'ufficiale di assistenza sociale che ha redatto il rapporto di indagine sociale si rende disponibile al tribunale per testimoniare, se il tribunale o una parte del procedimento lo richiede.

*GN n. 182 (seguito)*

(6) Se un tribunale decide di non accettare le raccomandazioni contenute nel rapporto di indagine sociale, deve indicare i motivi della mancata accettazione.

Considerazioni  
sull'esecuzione di  
un ordine di  
custodia e accesso

73. Nel determinare se emettere un ordine di custodia o di accesso, il tribunale può considerare, oltre ai fattori contenuti nella Sezione 39(1) e nella sezione 26(2) della Legge, quanto segue:

- (a) i desideri e i sentimenti accertabili del bambino;
- (b) il contesto e le eventuali caratteristiche del figlio che il tribunale ritiene rilevante;
- (c) le caratteristiche fisiche, emotive ed educative del bambino  
necessità;
- (d) l'indesiderabilità di turbare la vita del minore con il cambio dell'affidamento;
- (e) il probabile effetto sul minore di un cambiamento di circostanze;
- (f) capace ogni genitore e ogni altra persona in relazione alla quale il tribunale ritenga il  
la questione rilevante è soddisfare i bisogni del bambino;
- (g) qualsiasi danno che il minore ha subito o potrebbe subire soffrire;
- (h) la disponibilità di ciascun genitore a sostenere e facilitare il rapporto continuativo del minore con l'altro genitore; e
- (i) la disponibilità di qualsiasi non genitore a sostenere e facilitare il rapporto permanente del bambino con i genitori.

Potenza del  
breve da fare  
ordini propri  
movimento

74. Il tribunale può  
a) quando emette un ordine di custodia, emette un ordine di  
accesso su richiesta di una parte nel procedimento o d'ufficio;  
e

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

(b) Quando si emette un ordine di accesso, emettere un ordine di custodia su richiesta di una parte o d'ufficio.

Condizioni per una  
persona titolare  
dell'ordine di custodia

75.-(1) Il tribunale può, nel concedere un ordine di affidamento in relazione a un figlio, consentire al genitore affidatario di prendere decisioni quotidiane sul bambino e di-

a) decidere dove risiedere il minore; (b) decidere dove deve essere educato il bambino; e

(c) prendere decisioni mediche in relazione al bambino,

A condizione che il tribunale possa fissare limitato o imposto condizioni per l'esercizio di tali diritti.

(2) Il genitore affidatario, prima di prendere qualsiasi decisione importante sulla vita di un figlio, comprese le questioni contenute nella sottoregola (1), deve consultare l'altro genitore.

(3) la persona che ha un ordine di affidamento non può cambiare il nome del bambino o -

a) far conoscere il minore con un nuovo nome; (b) cambia la religione del bambino; (c) allontanare il minore dalla Tanzania per un periodo superiore a ventotto giorni; (d) acconsentire al matrimonio del figlio; o

(e) collocare il bambino a vivere con un altro tutore, senza il consenso dell'altro genitore o con il congedo dal tribunale.

Accedi agli ordini

76.-(1) Un ordine di accesso deve stabilire i giorni e gli orari in cui il minore deve avere accesso senza genitore affidatario o altra persona rilevante e l'ora e la durata di tale accesso, e l'ordine deve includere i dettagli di-

(a) eventuali pernottamenti che devono verificarsi durante accesso;

(b) accesso ai giorni festivi;

(c) accesso durante le vacanze scolastiche; o

GN n. 182 (seguito)

(d) se il bambino non frequenta la scuola, l'eventuale orario extra di accesso al fine di trascorrere una vacanza con il bambino.

(2) Nonostante la sottoregola (1), un ordine di accesso può prevedere che il minore abbia accesso con un genitore non affidatario o altra persona rilevante, l'accesso nei giorni e negli orari concordati tra le parti.

(3) Un ordine di accesso può stabilire-

a) dove deve aver luogo l'accesso;

(b) le modalità di presa e consegna del minore prima e dopo l'accesso;

(c) eventuali restrizioni su-

(i) dove il bambino deve essere preso durante accesso;

(ii) chi dovrebbe prendersi cura del bambino durante accesso;

(iii) chi dovrebbe essere presente durante il periodo in cui il minore ha accesso con il genitore o altra persona rilevante;

(d) qualsiasi trattamento medico o di altro tipo che deve essere fornito al minore durante l'accesso; e

(e) le altre disposizioni eventualmente necessarie nel superiore interesse del bambino.

Fattori da essere considerato in concedendo un accesso applicazione

77.-(1) Il tribunale, nel decidere di accogliere una domanda di accesso, terrà conto di:

a) il superiore interesse del minore;

(b) il legame del richiedente con il bambino e la famiglia;

(c) qualsiasi rischio che la domanda proposta possa perturbare la vita del minore nella misura in cui ne sarebbe danneggiato; e

(d) qualsiasi rischio di danno che potrebbe derivarne

*GN n. 182 (seguito)*

della petizione a qualsiasi rispondente di una domanda.

(2) Il tribunale può, ove necessario per salvaguardare l'interesse superiore del minore, ordinare che il minore non abbia accesso a un genitore o altra persona rilevante.

Scarico ordini  
esistenti

78.-(1) Qualora un tribunale conceda un ordine di affidamento a un genitore o a una persona rilevante, tale ordine avrà l'effetto di eseguire qualsiasi ordine di custodia o ordine di affidamento esistente.

(2) Quando un tribunale concede un ordine di accesso, deve indicare la misura in cui l'ordine adempie altri ordini di accesso esistenti.

Variare un  
ordine di custodia o di  
accesso

79.-(1) Qualora sia stato emesso un ordine di custodia o di accesso, qualsiasi parte del procedimento può presentare domanda per motivi sufficienti per modificare o annullare l'ordine.

(2) Una domanda deve essere presentata in conformità con la regola 64 nel formato e riportato nel modulo JCR n. 11 nel Terzo Allegato del presente Regolamento.

Nessun ulteriore  
domanda  
senza permesso  
speciale del tribunale

80.-(1) Il giudice può, su qualsiasi domanda di ordine di affidamento o di accesso, ordinare che non vi siano ulteriori domande da parte di qualsiasi persona nominata nell'ordine nei confronti del minore interessato senza il permesso speciale del tribunale.

(2) L'ordinanza di cui alla sottoregola (1) deve essere emessa come ultima risorsa in caso di domande ripetute e irragionevoli.

(3) Il tribunale, nel determinare la concessione di un congedo straordinario, terrà conto di:

- a) il superiore interesse del minore;
- b) il legame del richiedente con il bambino e la famiglia;

GN n. 182 (seguito)

(c) qualsiasi rischio che la domanda proposta possa perturbare la vita del minore nella misura in cui ne sarebbe danneggiato; e

(d) qualsiasi rischio di danno che potrebbe essere causato a seguito della petizione a qualsiasi convenuto a una domanda.

(4) Il tribunale prende in considerazione una domanda speciale entro ventotto giorni dal deposito della domanda e si pronuncia entro quarantadue giorni dal deposito della domanda.

rinforzo  
ordini

81.-(1) Un'istanza può essere presentata al tribunale per l'esecuzione di un'ingiunzione ai sensi della presente parte se una parte non ha rispettato i termini dell'ingiunzione come indicato nel modulo JCR n. 9 nel terzo allegato di questi Regole.

(2) L'onere di provare la violazione dell'ordine è a carico del richiedente.

(3) Se il tribunale è convinto che l'ordine non è stato eseguito, il tribunale può modificare l'ordine come meglio crede.

Rimozione del bambino  
dal Regno  
Repubblica

82.-(1) Un bambino può essere allontanato dalla Repubblica Unita di Tanzania solo quando il genitore o tutore che cerca di allontanare il bambino-

(a) ha il consenso scritto dell'altro genitore o tutore, a condizione che tale consenso non sia stato irragionevolmente negato; e

(b) ha ottenuto dal tribunale l'autorizzazione a rimuovere il bambino,

salvo che qualora il figlio sia oggetto di un provvedimento di affidamento, il genitore affidatario può rimuovere il figlio dalla giurisdizione per un periodo non superiore a ventotto giorni.

(2) Deve essere presentata una domanda di autorizzazione a rimuovere il bambino dalla giurisdizione della Repubblica Unita

*GN n. 182 (seguito)*

il formale di cui al modulo JCR n. 17 al terzo

Programma di queste Regole.

(3) Nel decidere se concedere il permesso di rimuovere il figlio dalla giurisdizione, il tribunale può prendere in considerazione-

- (a) gli elementi contenuti nella Regola 77;
- (b) il motivo dell'allontanamento previsto;
- (c) l'impatto del rifiuto sul genitore richiedente e su qualsiasi nuova famiglia del bambino;
- (d) gli accordi presi per garantire la continuità del rapporto con l'altro genitore.

(4) Un ordine che consente la rimozione dal giurisdizione, può contenere:

a) una disposizione relativa alla durata dell'allontanamento;  
e

(b) disposizioni per l'accesso sia diretto che indiretto al genitore che rimane nella giurisdizione.

(5) Il tribunale può richiedere che un genitore richiedente fornisca una fideiussione per garantire-

- (a) che il minore sia restituito alla fine del periodo di allontanamento concesso; e
- (b) le modalità di accesso concordate nell'ordine sono soddisfatte.

## PARTE IX

### MANUTENZIONE

Domanda di ordine di manutenzione

83.-(1) Una domanda di mantenimento può essere presentata ai sensi della Sezione 42 della Legge nel formato stabilito in JCR Modulo n. 7 nel Terzo Allegato del presente Regolamento.

(2) Una domanda può essere presentata contro un genitore o Entrambi.

(3) Il tribunale riceve e determina le domande di mantenimento di un figlio ai sensi della Sezione 98(1)(b) della legge se i genitori del bambino non sono sposati.

GN n. 182 (seguito)

(4) Il tribunale può ricevere e determinare le domande di mantenimento di un figlio nei casi in cui i genitori del bambino sono sposati e al momento della domanda in cui non vi è alcuna domanda sostanziale presentata ai sensi della legge sul matrimonio.

Considerazioni  
quando si effettua  
una manutenzione  
ordine

84.-(1) Il giudice, prima di emettere un'ordinanza alimentare, tiene conto delle materie contenute in sezione 44 della legge e il reddito o il patrimonio di entrambi i genitori o di qualsiasi persona legalmente obbligata a mantenere il bambino.

(2) Il tribunale, nel considerare la ricchezza o il reddito di un genitore o di una persona legalmente obbligata a mantenere il figlio, tiene conto:

(a) salari, stipendi, commissioni, bonus e indennità;

(b) servizio fornito;

(c) attività commerciali;

(d) trattamento pensionistico o di fine rapporto;

(e) dividendi e interessi; (f)

rendimenti da beni immobili o personali quali affitti, vendita di prodotti agricoli, prodotti agricoli, bestiame, pollame, prodotti lattiero-caseari e altri articoli simili; e

(g) bisogni di altre persone a carico.

Rapporto d'inchiesta  
sociale sulla  
manutenzione

85.-(1) Il tribunale può, prima di emettere un'ingiunzione di mantenimento in conformità con la sezione 45 della legge, richiedere a un funzionario dell'assistenza sociale di preparare un rapporto di indagine sociale ai fini di -

a) valutare la capacità dei genitori di provvedere al mantenimento e alla cura del bambino; e

(b) accertare l'esattezza di eventuali dichiarazioni relative a ricavi e uscite e passività.

(2) Un funzionario del benessere sociale deve, prima di fare qualsiasi

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

richiesta emettere un avviso scritto della sua intenzione di fare tale richiesta

a -

- (a) il genitore senza affidamento;
- (b) la persona affidataria del minore; e
- (c) il datore di lavoro di uno dei genitori.

(3) L'ufficiale di assistenza sociale deve presentare la sua relazione al tribunale entro quattordici giorni dalla data in cui il tribunale ha emesso l'ordine.

Pagamento del  
mantenimento dei figli

86.-(1) Il Tribunale per i minorenni ordina il pagamento degli alimenti per figli a carico-

- (a) al genitore o alla persona che si prende cura del bambino o bambini in questione;
- (b) a, o tramite, il capo del dipartimento di assistenza sociale; o

(c) a, o tramite, altra persona che il tribunale può, di volta in volta, specificare.

(2) Il tribunale specifica nell'ordinanza gli intervalli a quali pagamenti di alimenti per figli devono essere effettuati.

(3) Il tribunale fa sì che l'ordine di mantenimento sia riesaminato annualmente allo scopo di accertare il rispetto dell'ordine di mantenimento, il cambio di residenza, il cambio di lavoro o di affari o altre circostanze pertinenti.

Applicazione di  
bambino  
Manutenzione

87.-(1) Quando un ordine di mantenimento richiesto ai sensi dell'art la sezione 42 della legge è stata concessa dal tribunale e-

- (ha) la persona incaricata di mantenere un figlio non ha rispettato l'ordine di mantenimento per più di ventotto giorni dall'emanazione dell'ordine; o il pagamento degli alimenti è scaduto da più di ventotto giorni,

(b)

è possibile presentare una domanda per l'esecuzione dell'ordine utilizzando il modulo JCR n. 9 di cui al terzo allegato di questi

GN n. 182 (seguito)

Regole.

(2) Una persona che presenta una domanda ai sensi della sottoregola (1) deve, prima che venga richiesta una domanda per l'esecuzione dell'ordine alimentare, notificare al genitore inadempiente chiedendo al genitore di conformarsi all'ordine.

(3) Se in un procedimento alimentare il tribunale ha emesso un'ingiunzione per il pagamento di qualsiasi importo, tale ingiunzione può essere eseguita allo stesso modo di un'ordinanza simile emessa in qualsiasi causa civile ai sensi del Codice e delle disposizioni del Codice, relativi all'esecuzione di tali ordini si applicano *mutatis mutandis* a un'ingiunzione di pagamento di denaro in qualsiasi procedura di mantenimento.

Variazione e scarico della manutenzione ordine

88.-(1) Un genitore o una persona che ha l'affidamento di un figlio o qualsiasi altra persona legalmente responsabile e nominata per mantenere il bambino può presentare una domanda al tribunale secondo il formato stabilito nel modulo JCR n. 11 nel terzo allegato del presente Regolamento per modificare o eseguire gli ordini di manutenzione sulla base di un cambiamento di circostanze.

(2) Nel determinare se accogliere una domanda di variazione o estinguere un ordine di mantenimento ai sensi della sezione 49 della legge, il tribunale può considerare i seguenti fattori:

- (a) qualsiasi cambiamento sostanziale e sostanziale delle circostanze dall'effettuazione dell'ordine;
- (b) le ragionevoli esigenze del minore; e (c) la capacità di ciascun genitore di pagare nei confronti del mantenimento del bambino.

## PARTE X

### PROCEDURE DI PROTEZIONE, CURA E VIGILANZA DEI BAMBINI

Violazione dei diritti dell'infanzia

89.-(1) In caso di violazione dei diritti di un bambino, il capo del dipartimento di assistenza sociale per conto del locale

*GN n. 182 (seguito)*

l'autorità governativa o una persona interessata può, in conformità con la sezione 95(3) della legge, presentare una domanda al tribunale per-

- (a) qualsiasi provvedimento o provvedimento secondo le circostanze; e
- (b) nel caso di un genitore, l'ordine che il genitore esegua il vincolo di esercitare la cura e la tutela del minore.

(2) L'autorità del governo locale può, in conformità con la sezione 95 (3) della legge, presentare una domanda ai sensi della presente regola in cui:

- (a) un funzionario dell'assistenza sociale ha chiesto alla persona che viola il diritto del minore di agire o di astenersi da determinate forme di azione e tale persona si è rifiutata o non ha agito in tal senso; e
- (b) la questione non può essere trattata in base ad altre disposizioni della legge.

(3) Una domanda per un ordine ai sensi della sezione 95 (3) della legge deve essere presentata sul modulo JCR n. 4 del terzo Programma di queste Regole e includerà-

- a) il nome e, ove possibile, la data di nascita del bambino;
- (b) se noto, il luogo in cui si trova il minore; (c) il nome completo delle parti della domanda insieme alla loro relazione con il minore; (d) una dichiarazione dei fatti che illustri i precedenti del caso e i diritti del minore che sono stati violati; e

(e) il sollievo richiesto.

(4) Se nel procedimento viene fatta un'accusa che il minore sta soffrendo o rischia di subire un danno, il dipartimento di assistenza sociale del distretto in cui il minore risiede o si trova abitualmente deve essere parte del procedimento.

*GN n. 182 (seguito)*

(5) Il tribunale può, nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi della sezione 95(3)(a) della legge, fornire protezione al minore ed emettere qualsiasi ordine o determinare qualsiasi questione in relazione alla violazione dei diritti del minore, incluso, ma non limitato

a-

- (a) ordini di limitare la pubblicità;
- (b) ordini per prevenire un'associazione indesiderata;
- (c) ordini relativi a cure mediche, compresi  
l'ottenimento di un test del DNA;
- (d) ordini di protezione dei minori rapiti o vittime di tratta, o minori qualora il caso contenga un altro elemento  
estraneo sostanziale;
- (e) ordini di rimpatrio di minori da e verso un altro Paese; e
- (f) l'ordine che il servizio di assistenza sociale intraprenda un'indagine iniziale per determinare se il minore soffre o rischia di subire un danno significativo.

(6) Il tribunale può, nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, della legge, ordinare che i diritti genitoriali siano conferiti al Commissario e l'esercizio dei diritti genitoriali da parte dei genitori sia limitato nella misura in cui il tribunale lo ritenga necessario.

(7) Laddove i diritti dei genitori siano attribuiti al Commissario, il tribunale può ordinare che l'assistenza quotidiana e il controllo del bambino siano affidati a una persona designata o al capo del dipartimento di assistenza sociale, salvo che non siano presi provvedimenti importanti nella vita del bambino senza il consenso del giudice.

(8) I diritti dei genitori restano attribuiti al Commissario a meno che e fino a quando il tribunale non adempia l'ordine.

(9) Qualora il Commissario abbia la potestà genitoriale a seguito di un'ordinanza emessa ai sensi della sezione 95(3)(a), il minore non deve essere allontanato dalla Repubblica Unita di Tanzania

GN n. 182 (seguito)

senza il consenso del tribunale.

Un bambino bisognoso  
di protezione

90. Un bambino deve essere considerato bisognoso di cure e protezione se subisce un danno significativo o rischia di subire un danno significativo, come definito nel Regolamento sulla protezione dell'infanzia, e una o più delle circostanze contenute nella sezione 16 o 144 della legge.

Domanda di cura e  
ordine di supervisione

91.-(1) Una domanda per un ordine di custodia o supervisione può essere presentata dall'autorità locale del governo del distretto in cui il bambino risiede abitualmente, o se il bambino è senza cure parentali, il distretto in cui si trova il bambino o si trova come indicato nel modulo JCR n. 3 nel terzo allegato di queste Regole.

(2) I rispondenti all'azione devono essere

- a) i genitori del bambino;
- (b) qualsiasi tutore del minore;
- (c) qualsiasi persona che si prendesse cura del bambino immediatamente prima della presentazione della domanda; e
- (d) il minore oggetto di domanda.

(3) Una domanda deve includere-

- a) il nome e, ove possibile, la data di nascita del bambino;
- (b) il nome completo dei genitori convenuti e di qualsiasi altra parte della domanda insieme alla loro relazione con il minore; e
- (c) se la domanda riguarda un'ordinanza cautelare o cautelare;

(4) I seguenti documenti devono essere depositati con la domanda:

- (a) una dichiarazione iniziale di un funzionario dell'assistenza sociale in conformità con la Protezione dell'infanzia Regolamento;

*GN n. 182 (seguito)*

- (b) il piano di cura o supervisione per il minore, contenente le informazioni come stabilito nelle Norme sulla protezione dell'infanzia;
- (c) un rapporto di indagine iniziale condotto ai sensi del Regolamento sulla protezione dei minori, se questo è stato finalizzato al momento della domanda;
- (d) la relazione sull'indagine sociale condotta ai sensi del Regolamento sulla protezione dell'infanzia, se questa è stata finalizzata al momento della domanda;
- (e) la prova che i genitori tutori o tutori sono stati informati dell'intenzione dell'autorità governativa locale di presentare una domanda per un ordine di cura o supervisione e del diritto di essere rappresentato in conformità con il minore  
Norme di protezione,

A condizione che, in caso di domanda urgente, i documenti da allegare alla domanda possano essere forniti secondo le indicazioni del tribunale.

(5) Una domanda per un ordine di cura o supervisione deve essere notificata ai convenuti dal tribunale entro quarantotto ore dal suo deposito

Prima audizione  
di una domanda

92.-(1) La prima udienza, non appena possibile dopo la presentazione della domanda e non oltre quarantotto ore dopo la presentazione della domanda, avrà luogo in cui il tribunale fisserà l'ora -

- (a) per la notifica degli atti richiesti dalla regola 91, paragrafo 4, se tali documenti non sono già stati depositati e notificati dall'autorità di governo locale richiedente;
- (b) con il quale qualsiasi resistente, diverso dal minore oggetto del procedimento, deve depositare una risposta alla domanda, una dichiarazione e qualsiasi

GN n. 182 (seguito)

ulteriori prove su cui intende fare affidamento; e (c) mediante il quale il richiedente può depositare una dichiarazione in rispondere.

(2) Fatto salvo il comma (1), il tribunale può dare indicazioni sulle seguenti materie:

- a) se si può rinunciare alla notifica della domanda a determinate parti;
- (b) se il procedimento o parte di esso debba essere accelerato;
- (c) se qualsiasi altra persona debba essere nominata parte nel procedimento;
- (d) la nomina di un tutore ad litem del minore, a meno che non sia già stato nominato; (e) la presenza del minore o di qualsiasi altra persona dinanzi al tribunale;
- (f) il deposito di prove compreso l'eventuale perito evidenza; e
- (g) se le parti e i loro rappresentanti debbano incontrarsi in qualsiasi fase del procedimento e lo scopo di tale riunione.

(3) Ove possibile e ove ciò non causi indebito ritardo, il magistrato che conduce la prima udienza manterrà la condotta del caso fino alla conclusione del giudizio finale udito.

Domanda di adesione come convenuto

93.-(1) L'interessato può chiedere al tribunale un congedo straordinario per unirsi come resistente alla domanda di ordine di cura o di vigilanza.

(2) Il tribunale, nel decidere di concedere un congedo straordinario avere particolare riguardo a-

- a) il rapporto del richiedente con il minore;
- (b) se il richiedente è un potenziale tutore per il bambino;
- (c) il punto di vista dell'amministrazione locale in

*GN n. 182 (seguito)*

relazione a cui aderire; e  
(d) se l'interesse superiore del minore è tutelato dal falegname.

Oro per cure provvisorie  
ordine di vigilanza

94.-(1) Il tribunale può, alla prima udienza di una domanda di custodia o di ordine cautelare, o in qualsiasi momento prima del completamento dell'udienza finale, emettere un'ordinanza cautelare o cautelare.

(2) Se viene presentata una domanda di ordine di custodia a seguito dell'allontanamento di un bambino in un luogo sicuro e non è stato possibile individuare e servire il genitore, tutore o tutore con la domanda prima della cessazione del luogo di sicurezza, un'ordinanza di custodia cautelare d'urgenza può essere emessa per un periodo di settantadue ore per consentire l'esecuzione o la sospensione del servizio.

(3) Un ordine provvisorio di custodia o supervisione deve essere emesso per il periodo che può essere specificato nell'ordine, non superiore a un periodo di otto settimane dalla data in cui l'ordine è stato effettuato per la prima volta.

(4) Un provvedimento provvisorio può essere rinnovato per un periodo di ventotto giorni.

(5) Se le parti acconsentono per iscritto al rinnovo dell'ordinanza cautelare o cautelare, il tribunale può rinnovare l'ordinanza senza che le parti compaiano dinanzi al tribunale.

(6) Quando un'ordinanza provvisoria è emessa dal tribunale, il tribunale può ordinare:

(a) il dipartimento di assistenza sociale per conto dell'ente locale;

oro

(b) qualsiasi altra parte nel procedimento,

organizzare una visita medica o psichiatrica, una valutazione o una relazione del minore o di qualsiasi convenuto al procedimento.

Prove di esperti

95. Quando un bambino è oggetto di una domanda per un ordine di cura o supervisione, una persona non deve sottoporre il bambino a visite mediche o psichiatriche, o in altro modo

*GN n. 182 (seguito)*

valutati al fine di preparare prove peritali da utilizzare nel procedimento senza l'autorizzazione del tribunale.

Accordo di fatto  
tra le parti

96. Il tribunale richiede alle parti, prima dell'udienza finale del ricorso, di redigere un documento che contenga il fatto del ricorso sul quale sono d'accordo e il fatto del ricorso sul quale non sono d'accordo.

Ascoltare le  
parti

97. -(1) Fatte salve le indicazioni fornite ai sensi della sottoregola (2), le parti e il tutore del bambino ad litem, devono produrre le loro prove in qualsiasi udienza su una domanda ai sensi della presente parte nel seguente ordine-

- a) il richiedente;
- (b) un genitore, tutore o tutore di un minore;
- (c) altri rispondenti alla domanda;
- (d) il minore tramite il suo tutore ad litem; e
- (e) il minore se è parte del procedimento e non vi è tutore ad litem.

(2) Il tribunale può autorizzare un testimone a deporre senza seguire l'ordine di cui alla sottoregola (1), se è nell'interesse superiore del minore necessario nell'interesse della giustizia.

Ordini che possono  
essere effettuati  
domanda per un  
ordine di cura

98.-(1) Il tribunale può, su richiesta di un'ordinanza di custodia, emettere un'ordinanza-

- (a) affidare il minore per il quale è stata presentata domanda alle cure dell'autorità locale richiedente;
- (b) porre il minore sotto la supervisione dell'autorità di governo locale richiedente;
- (c) per un ordine di ricerca e produzione in conformità con la Parte XI del Regolamento; o
- (d) per un ordine di esclusione ai sensi della Parte XII del Regolamento.

GN n. 182 (seguito)

(2) Il tribunale può emettere di propria iniziativa un'ordinanza cautelare invece di un'ordinanza di custodia, se ritiene che tale ordine sia nell'interesse superiore del minore.

(3) Laddove il tribunale preferisca un'ordinanza cautelare piuttosto che un'ordinanza di custodia, deve aggiornare il procedimento per consentire all'autorità del governo locale di produrre un piano di supervisione.

(4) Quando il procedimento per un'ordinanza di custodia è aggiornato, il tribunale può emettere un'ordinanza di custodia cautelare o un'ordinanza di sorveglianza provvisoria nei confronti del minore in questione.

(5) Il tribunale non può emettere un ordine di custodia per quanto riguarda un bambino fino a quando non ha considerato il piano di cura.

Liberare un  
bambino in adozione

99.-(1) Quando il tribunale emette un ordine di custodia e l'autorità del governo locale ha depositato la prova che tutte le persone con diritti e responsabilità genitoriali hanno acconsentito all'adozione del bambino in conformità con il Regolamento sulla protezione dell'infanzia e l'adozione di Regolamenti Bambini, l'ordinanza di custodia deve registrare che il bambino è libero per l'adozione e può essere affidato a genitori adottivi.

(2) Se il tribunale emette un'ordinanza di custodia mentre il piano di cura è in adozione, dispensa il consenso dei genitori all'adozione ed emette un'ordinanza di liberazione del bambino per l'adozione se:

(a) non è possibile trovare il genitore o tutore; o

(b) uno o entrambi i genitori o il tutore sono sconosciuti; o

(c) i genitori o il tutore non hanno la capacità di acconsentire; e

(d) nessun'altra persona con diritti e responsabilità genitoriali ai sensi di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale è nota o può essere trovata, (3) Il tribunale, nel determinare se un genitore

*GN n. 182 (seguito)*

non possono essere trovati, assicurarsi che siano state effettuate indagini ragionevoli presso coloro che potrebbero sapere dove risiedono il genitore, il tutore o qualsiasi altra persona con diritti e responsabilità ai sensi di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale, compresi i familiari e l'ultimo datore di lavoro noto.

(4) Il tribunale, nel determinare se una persona non è in grado di dare il consenso, deve considerare:

(a) se il genitore ha la capacità di prestare il consenso, e

(b) il probabile periodo di tempo in cui è probabile che il genitore manchi di capacità, tenendo presente l'opportunità che il figlio venga allevato all'interno della famiglia di origine.

(5) Dove-

(a) è stata presentata una domanda per un ordine di custodia; e

(b) il piano assistenziale è in adozione;

e (c) i genitori, il tutore o altra persona con diritti e responsabilità in virtù di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale non acconsentono all'adozione; e

(d) i genitori, il tutore o altra persona con diritti e responsabilità in virtù di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale hanno trascurato o maltrattato persistentemente il minore o non hanno protetto il minore contro negligenza o maltrattamenti persistenti da parte di un'altra persona,

l'amministrazione locale può presentare domanda per la liberazione del bambino in adozione per il motivo che il consenso è stato irragionevolmente negato.

(6) Il tribunale, nel determinare se il bambino è stato trascurato o maltrattato persistentemente, prende in considerazione account-

(a) qualsiasi rapporto di indagine sociale, indagine sociale

*GN n. 182 (seguito)*

denunciare o valutare il minore e il genitore tutore o altra persona con diritti e responsabilità ai sensi di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale emessa dall'autorità di governo locale richiedente o da un'autorità di governo locale nella cui area il minore risiedeva in precedenza;

(b) il periodo di tempo in cui il bambino è stato accudito al di fuori della sua famiglia, se del caso, e la frequenza dei contatti tra il bambino e i genitori durante tale periodo; e

(c) qualsiasi abuso o violenza usata nei confronti del minore dai suoi genitori.

(7) Il tribunale, nel decidere se il consenso è irragionevolmente negato, terrà conto:

a) il diritto del bambino a crescere in famiglia dintorni;

(b) i bisogni del minore per una famiglia alternativa permanente;

(c) qualsiasi legame che il bambino ha con la famiglia natale; e

(d) la probabilità che il minore venga ricongiunto alla famiglia natale entro un lasso di tempo adeguato ai bisogni del minore.

(8) Il tribunale, nel prendere la sua decisione sull'opportunità di rinunciare al consenso, raccoglie prove orali dall'ufficiale di assistenza sociale incaricato in merito all'interesse superiore del bambino.

(9) Il tribunale, nel decidere se rinunciare al consenso ai sensi della presente Regola, tiene conto del fatto che qualsiasi ritardo nel prendere decisioni sulla cura di un bambino può essere giustificato se è nell'interesse superiore del bambino.

(10) Un genitore, tutore o altra persona con diritti

GN n. 182 (seguito)

e le responsabilità derivanti da un accordo o da un'ordinanza del tribunale possono, in conformità con le disposizioni del Codice, presentare istanza al tribunale per annullare l'ordine di custodia e l'ordinanza di liberazione del bambino in adozione.

(11) Se il consenso è stato dispensato ai sensi della presente Regola, e non è stata presentata alcuna domanda di annullare l'ordine o una domanda di revoca è stata rifiutata, e qualsiasi ricorso è stato rifiutato, il tribunale deve:

- (a) registrare il bambino come libero per l'adozione;
- (b) l'autorità del governo locale può collocare un bambino per adozione con genitori adottivi; e
- (c) il consenso all'adozione concesso ai sensi del presente Regolamento non può essere oggetto di impugnazione in nessun altro breve.

(12) Quando un genitore adottivo presenta domanda di adozione o di adozione aperta, e il consenso è stato dispensato ai sensi della presente Regola -

- (a) non vi è alcun obbligo di notificare al genitore o tutore o altra persona con diritti e responsabilità ai sensi di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale che è stata presentata una domanda di adozione e nessun obbligo di nominare il genitore o tutore o altra persona con diritti e responsabilità in virtù di un accordo o di un'ingiunzione del tribunale, una parte del procedimento;
- (b) l'autorità di governo locale deve essere costituita a parte alla domanda.

Criteria per  
fare un ordine  
di cura

100. Un tribunale può emettere un ordine di custodia o vigilanza provvisoria o un ordine di cura o vigilanza o un ordine di cura o vigilanza provvisoria se è soddisfatto:

- a) che il minore in questione soffre o è probabile

*GN n. 182 (seguito)*

subire un danno significativo; e (b)  
che il danno o la probabilità di danno è attribuibile a -

- (i) le cure o la mancanza di cure prestate dal genitore al figlio; o
  - (ii) il bambino è al di fuori del controllo dei genitori; e
- (c) che l'esecuzione di un tale ordine è nell'interesse superiore del minore.

I diritti dei genitori  
in base all'ordine di cura

101.-(1) Laddove sia in vigore un ordine di custodia o un ordine di custodia provvisoria nei confronti di un bambino, l'autorità del governo locale deve-

- (a) hanno diritti e responsabilità genitoriali sul minore; e
- (b) hanno il potere di determinare la misura in cui il genitore o qualsiasi persona a cui sono stati riconosciuti i diritti genitoriali dal tribunale esercita i diritti e le responsabilità genitoriali sul minore.

(2) L'autorità del governo locale limita l'esercizio dei diritti dei genitori solo nella misura necessaria per salvaguardare e promuovere il benessere del bambino.

(3) Mentre è in vigore un ordine di custodia-

- (a) l'autorità del governo locale o qualsiasi persona che si prende cura del bambino non deve:
  - (i) cambiare i nomi del bambino; o
  - (ii) cambiare la religione del bambino, o
  - (iii) acconsente al matrimonio del figlio,senza un ordine del tribunale;

- (b) l'autorità del governo locale non rimuoverà il minore, né consentirà a chiunque agisca per suo conto di allontanare il minore dalla Repubblica Unita di Tanzania, salvo in conformità con la sottoregola (c) di seguito, senza il consenso del tribunale;

GN n. 182 (seguito)

(c) la sottoregola (b) di cui sopra non impedisce l'allontanamento di un bambino soggetto a un ordine di custodia dalla Repubblica Unita di Tanzania per un periodo non superiore a ventotto giorni, a condizione che la persona che accoglie il bambino abbia ottenuto la consenso del governo locale.

(4) La sottoregola (3)(b) non si applica se il piano di cura prevede che il bambino viva al di fuori della Repubblica Unita di Tanzania.

(5) Questa Regola non si applica quando il piano di cura è in adozione e il tribunale ha ordinato che il consenso dei genitori all'adozione sia dispensato in conformità con la Regola 99.

Predisposizione per l'accesso con a bambino in cura ordine

102. L'autorità locale, su richiesta di un ordine di cura indicato nel piano di cura, le modalità di accesso tra il bambino e-

- (a) il suo genitore;
- (b) il suo tutore;
- (c) qualsiasi persona che si è occupata del bambino immediatamente prima che fosse presentata la domanda di mandato di custodia; e (d) qualsiasi altra persona nominata importante per il bambino.

Domanda di autorizzazione per l'accesso a un bambino in cura

103.-(1) Il tribunale può, su richiesta dell'autorità del governo locale o di qualsiasi persona nominata nella regola 102 da (a) a (d), emettere un'ordinanza di accesso con il minore e può includere l'ora e il luogo del accesso.

(2) Il tribunale può, su richiesta dell'autorità del governo locale o del minore, emettere un'ordinanza che autorizzi l'autorità a rifiutare l'accesso tra il minore e qualsiasi persona indicata nella sottoregola (1) e nominata nell'ordinanza.

*GN n. 182 (seguito)*

(3) Il tribunale può, quando emette un ordine di custodia nei confronti di un bambino, emettere un'ordinanza ai sensi della presente Regola, anche se non è stata presentata alcuna domanda di tale ordine nei confronti del bambino, se ritiene che tale ordine sia stato essere fatto.

Durata di un  
ordine di cura

104. L'ordinanza di custodia può essere emessa per un periodo massimo di tre anni o fino al compimento dei diciotto anni, se precedente.

Fare una  
domanda per un  
ulteriore ordine di cura

105.-(1) Un'autorità di governo locale può presentare una domanda per un ordine di cura alla scadenza di un primo o successivo ordine di cura, a condizione che il bambino abbia meno di diciotto anni al momento della domanda.

(2) La domanda deve essere presentata dall'autorità di governo locale che ha ottenuto l'ordinanza originale, salvo che, se è trascorso un periodo di tempo tra la scadenza dell'ordinanza originale e la domanda di una nuova ordinanza, la domanda deve essere presentata dal ente locale in cui il minore è abitualmente residente, è stato trovato o si trova.

(3) La domanda deve essere presentata in conformità con Regola 91 e includerà-

- (a) una dichiarazione che illustri i motivi per cui viene presentata una domanda per un secondo o successivo ordine di custodia;
- (b) ogni indagine sociale sulla famiglia intrapresa ai fini del reinserimento;
- (c) un piano di assistenza che stabilisca le disposizioni da prendere per il bambino e che contenga le informazioni stabilite nella Protezione dell'infanzia Regolamento;
- (d) il verbale della conferenza di riesame del caso pre-dimissione condotta in conformità con l'art  
Regolamenti sulla protezione dell'infanzia ai sensi del precedente ordine di cura; e

GN n. 182 (seguito)

(e) una copia dell'ordinanza di affidamento originale e di ogni altro ordine di cura emesso dal tribunale.

Dimissione di un ordine di cura

106.-(1) Una domanda di adempimento di un ordine ai sensi della Sezione 23 della legge deve essere presentata nel formato stabilito compilato nel modulo JCR n. 11 nel terzo allegato al presente regolamento e deve essere inclusa una dichiarazione che indichi i motivi del discarico e le disposizioni da prendere per il minore.

(2) Quando una domanda di appuramento è presentata dal bambino:-

(a) l'autorità del governo locale è costituita come parte del procedimento; e

b) il minore è assistito nel procedimento da un tutore ad litem.

(3) Se un bambino che ha chiesto l'allontanamento dell'ordine di cura non ha un tutore ad litem, il tribunale ne nomina uno al ricevimento della domanda e, ove possibile, nomina lo stesso tutore ad litem che ha rappresentato il bambino in il procedimento di cura.

(4) Laddove la domanda di esonero dall'ordine di cura sia presentata da un genitore, dal figlio e dal governo locale l'autorità è nominata come parti del procedimento.

(5) Se l'autorità del governo locale ha chiesto di espletare l'ordine di cura-

(a) il minore ei genitori o tutore devono essere parti del procedimento e un tutore ad litem nominato per il minore;

(b) deve presentare un piano di assistenza alla dimissione in conformità con il regolamento sulla protezione dei minori.

(6) Un ordine di cura deve essere emesso solo se-

(a) il tribunale è convinto che un ordine di custodia non è più necessario per salvaguardare il benessere del minore;

(b) le salvaguardie del piano di dimissione e

GN n. 182 (seguito)

promuove il benessere del bambino; e  
(c) il discarico è nell'interesse superiore del minore.

Un ordine di  
vigilanza

107.-(1) Un ordine di sorveglianza può essere emesso per evitare che si verifichi un danno significativo al minore mentre il minore rimane nella casa familiare alle cure del genitore, tutore o parente.

(2) Un ordine di vigilanza non richiede che il bambino viva in un luogo diverso dalla sua famiglia.

Ordini che possono  
essere effettuati  
su richiesta di  
ordine di vigilanza

108.-(1) Il tribunale può, su richiesta di un'ordinanza cautelare, emettere un'ordinanza-

- (a) porre il minore sotto la supervisione dell'autorità di governo locale richiedente;
- (b) affidare il minore per il quale è stata presentata domanda alle cure dell'autorità locale richiedente;

(c) per un ordine di ricerca e produzione ai sensi della Regola 111; o

(d) per un ordine di esclusione ai sensi della Regola 116.

(2) Il tribunale può emettere un ordine di custodia invece di un ordine di supervisione di propria iniziativa, tale ordine è nell'interesse superiore del bambino.

(3) Il tribunale, prima di emettere un ordine di assistenza d'ufficio, aggiorna il procedimento per consentire all'autorità del governo locale di elaborare un piano di assistenza.

(4) Quando il procedimento per un'ordinanza cautelare è aggiornato, il tribunale può emettere una sorveglianza provvisoria o un'ordinanza cautelare nei confronti del minore in questione.

(5) Il tribunale non può emettere un ordine di supervisione su un minore fino a quando non ha considerato il piano di supervisione.

Durata  
dell'ordine di vigilanza

109.-(1) Un ordine di vigilanza può essere emesso per a

*GN n. 182 (seguito)*

periodo di un anno o fino a quando il bambino raggiunge l'età di diciotto anni, se precedente.

(2) L'ordine di cui alla sottoregola (1) deve essere effettuato con il consenso di un genitore o tutore.

(3) L'ordinanza cautelare può essere prorogata su richiesta dell'autorità locale per un ulteriore periodo di un anno o fino al compimento dei diciotto anni, se precedente.

(4) Il tribunale estende un'ordinanza solo se il continuano ad applicarsi i criteri contenuti nella Regola 100 e-

(a) tale estensione è nel migliore interesse del bambino;

(b) il genitore o tutore acconsente; e

(c) il minore acconsente.

autorità di  
vigilanza

110.-(1) Un'ordinanza cautelare pone il minore sotto la supervisione dell'autorità locale di governo che ha presentato la domanda, a condizione che dove il minore vivrà nella zona di

un'altra autorità del governo locale per la durata dell'ordine, il minore sarà posto sotto la supervisione di tale autorità del governo locale.

(2) Se il piano di supervisione prevede che il bambino viva in un altro ente locale, tale ente locale deve essere informato dall'ente locale richiedente al momento della presentazione del piano al tribunale.

(3) L'altra autorità del governo locale avrà il diritto di chiedere di essere parte nel procedimento.

## PARTE XI

### RICERCA E ORDINE DI PRODUZIONE

Domanda di  
ricerca e  
ordine di produzione

111.-(1) Laddove un'autorità di governo locale abbia presentato una domanda per un ordine di cura o un ordine di vigilanza,

GN n. 182 (seguito)

l'autorità del governo locale può richiedere un ordine di ricerca e produzione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, della legge nel formato stabilito nel modulo JCR n. 5 nel terzo allegato di questi

Regole dove-

- a) vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un minore stia subendo o rischi di subire un danno significativo;
  - (b) l' autorità del governo locale ha deciso di avviare un'indagine;  
e
  - (c) l'autorità del governo locale ha cercato di esercitare i suoi poteri ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, della legge per perquisire i locali in cui è detenuto il bambino e non è in grado di localizzarlo.
- (2) La domanda deve
- (a) nominare il bambino;
  - (b) nominare ogni genitore o tutore e qualsiasi persona che ritenga abbia cura del bambino e  
fornire un indirizzo ed eventuali altri dettagli di contatto.
  - (c) contenere i fatti sui quali l'autorità locale si basa per provare che il minore sta subendo o rischia di subire un danno significativo e il danno che potrebbe essere causato se non viene concesso un ordine di ricerca e produzione;
- d) nominare i locali in cui si ritiene sia tenuto il minore; e
- (e) i tentativi che sono stati fatti per localizzare il bambino.

Poteri del  
breve un anno  
applicazione per  
la ricerca e  
ordine di produzione

112. Se il giudice è soddisfatto che le condizioni nell'articolo 111, paragrafo 1, può-

- (a) concedere all'autorità locale il potere di entrare in locali convenzionati e allontanare il minore, o qualsiasi altro minore trovato nei locali che soffre o rischia di soffrire in modo significativo

GN n. 182 (seguito)

danno, in un luogo sicuro; o

- (b) richiedere al genitore o tutore di presentare il bambino in un luogo ea un'ora stabiliti dal tribunale e non oltre sette giorni dopo l'emanazione dell'ordine.

Ricerca ex parte  
e ordine di  
produzione

113.-(1) Qualora l'ente locale abbia ragionevoli motivi di ritenere che, se al genitore, tutore o tutore viene notificata la domanda di ordine di perquisizione e produzione, tale persona può allontanare il minore dai locali in cui si ritiene abbia essere presente, l'autorità locale può presentare istanza ex parte al tribunale o, se il tribunale non è in seduta, al tribunale della giurisdizione competente.

(2) *Un'istanza ex parte* deve essere ascoltata dal tribunale il giorno in cui è stata depositata.

(3) Se un ordine *ex parte* è emesso dal tribunale, l'ordine può essere eseguito, ma l'ordine deve essere mostrato al genitore, tutore o tutore nel momento in cui l'ufficiale di assistenza sociale entra nei locali.

(4) Se viene concesso un ordine *ex parte*, il genitore, tutore o tutore ha il diritto di presentare domanda per annullare un ordine di ricerca e produzione in tribunale entro settantadue ore dall'esecuzione dell'ordine.

Procedura per a  
cerca e  
ordine di produzione  
tra le parti

114.-(1) Una domanda presentata *tra le parti* deve essere ascoltato entro quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

(2) Se tutte le misure ragionevoli per individuare il genitore, tutore o tutore ai fini della notifica non hanno avuto successo e il tribunale ne è stato informato, la domanda è ascoltata dal tribunale il giorno della notifica.

Rimanere  
una domanda per  
una cura e

115.-(1) Quando si effettua un ordine di ricerca e produzione, la domanda di ordine di cura o di vigilanza può essere sospesa

*GN n. 182 (seguito)*

ordine cautelare o assolto dal giudice.

(2) Se il tribunale decide di sospendere la richiesta di un ordine di cura o di vigilanza, il tribunale deve:

- (a) fissare un periodo di tempo per il quale la domanda sarà fermato; e
- (b) motivare il soggiorno.

PARTE XII

ORDINE DI ESCLUSIONE

Domanda di provvedimento di esclusione

116.-(1) Quando è stata presentata una domanda per un ordine di custodia o supervisione o un ordine di custodia o supervisione provvisoria e vi sono prove che un bambino sta soffrendo o rischia di subire un danno significativo e che il danno significativo cesserebbe esiste se una persona nominata è stata allontanata dalla casa del bambino o gli è stato impedito di avere qualsiasi contatto con il bambino, una domanda per un ordine di esclusione ai sensi della Sezione 28 della legge può essere presentata da:

- (a) l'autorità del governo locale;
- (b) un genitore, tutore o tutore; o
- (c) un bambino che è oggetto delle cure o procedimenti di vigilanza.

(2) Il convenuto di una domanda è la persona che il richiedente cerca di escludere e può includere una persona che non è parte del procedimento di cura o supervisione.

(3) Una domanda di cura o ordine di supervisione deve essere presentata presentando il modulo JCR n. 10 come stabilito nel terzo allegato insieme a una dichiarazione giurata delle prove a sostegno della domanda.

(4) La domanda deve essere notificata al convenuto dal tribunale entro settantadue ore, a meno che una domanda non sia presentata ex parte e la questione deve essere ascoltata entro settantadue ore dalla notifica della domanda.

GN n. 182 (seguito)

Applicazione di un provvedimento di esclusione ex parte

117.-(1) Ove sia necessaria la tutela del minore o della persona che si prende cura del minore, può essere presentata ex parte un'istanza di provvedimento di esclusione.

(2) Se un ordine di esclusione è concesso ex parte, il tribunale notifica l'ordine alla persona interessata e informa la persona del diritto di quella persona di chiedere di modificare o assolvere il requisito di esclusione.

(3) Se il tribunale rifiuta di emettere un'ordinanza ex parte, può disporre che un'ulteriore udienza tra le parti sia concessa sulla domanda in una data da fissare.

Criteri per la concessione dell'ordine di esclusione

118. Quando su una domanda di ordine di cura o di vigilanza, il giudice può, è soddisfatto-

- (a) che il benessere di un minore potrebbe essere salvaguardato allontanando una persona nominata dalla casa del minore o escludendo una persona dall'entrarvi; e
- (b) un genitore o un'altra persona nella casa è in grado e disposto a fornire al bambino un livello di assistenza che tuteli la salute e lo sviluppo del bambino, deve emettere un ordine di esclusione.

Termini di un escludere l'ordine

119. Il provvedimento di esclusione può

- (a) richiedere a una persona nominata di lasciare la casa in cui vive;
- (b) vietare a una persona nominata di entrare in una casa in cui che il bambino sta vivendo;
- (c) vietare a una persona nominata di entrare in un'area delimitata intorno alla casa in cui vive il minore; e
- (d) vietare a una persona nominata di contattare o

GN n. 182 (seguito)

parlare con il minore interessato o con le persone che si prendono cura del minore.

Durata dell'anno  
escludere l'ordine

120.-(1) La durata dell'ordine di esclusione deve essere specificata e può essere per il tempo necessario a proteggere il minore dalla sofferenza o dal rischio di subire un danno significativo.

(2) Un ordine è soggetto a revisione da parte del tribunale entro e non oltre sei mesi dalla sua esecuzione.

Variazione o  
estinzione di un  
ordine di esclusione

121. Il provvedimento di esclusione emanato ai sensi della presente parte può essere modificato o annullato su istanza della persona designata, di una parte dell'ordine o del procedimento di custodia o vigilanza o d'ufficio.

Violazione di un  
ordine di esclusione

122.-(1) Il governo locale notifica l'ordine di esclusione al resistente.

(2) Una violazione dell'ordine di esclusione può essere rinviata al tribunale e deve essere ascoltata dal tribunale entro quarantotto ore dalla notifica.

(3) Se una violazione dell'ordine di esclusione è provata in modo soddisfacente per il tribunale, il tribunale può emettere gli ordini che ritiene opportuni.

### PARTE XIII CHIAMATE

Appelli

123.-(1) Il tribunale, quando un accertamento, un lodo o un'ordinanza è emesso o approvato, informa le parti che hanno quattordici giorni per presentare ricorso.

(2) Un ricorso deve essere presentato sotto forma di un memorandum scritto in kiswahili o inglese e indicare brevemente i motivi dell'obiezione alla decisione, al lodo o all'ordinanza impugnata ed essere accompagnato da una copia del

*GN n. 182 (seguito)*

procedimento, sentenza o ordinanza impugnata, salvo diversa disposizione dell'Alta Corte.

(3) Il memorandum di ricorso deve-

- (a) essere depositato presso il giudice adito il primo grado;
- (b) entro 30 giorni dal ricevimento, essere trasmessa all'Alta Corte, unitamente al verbale completo del procedimento della Corte a cui si riferisce il ricorso.

#### PARTE XIV

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Emendamento e  
formulazione di  
orari

124. Salvo diversa disposizione, i moduli indicati negli Allegati al presente Regolamento devono essere utilizzati nelle domande ai sensi della legge e il Presidente della Corte Suprema può modificare o sviluppare qualsiasi modulo o registro che ritenga necessario per la corretta operatività del Atto e queste Regole.

Revoca  
GN n. 251  
del 2014

125. Diritto del minore (Procedura del tribunale per i minorenni)  
Il regolamento 2014 è revocato.

—————  
ORARI  
—————

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

*GN n. 182 (seguito)*

---

**PRIMO PROGRAMMA**

---

**INFORMAZIONI DA REGISTRARE SU UN FASCICOLO PENALE**

---

*(Reso ai sensi della regola 17)*

---

(1) Un fascicolo penale deve contenere le seguenti informazioni: (a) parti del caso (Repubblica contro - nome del minore) (b) la categoria del caso (c) il nome del tribunale e il luogo (Distretto e Regione); (d) numero e anno della pratica; (e) dettagli sul minore, tra cui: (i) il nome del minore accusato; (ii) il sesso del minore accusato; (iii) l'etnia del minore accusato; (iv) la data di nascita del minore accusato, se disponibile; e (v) il luogo di residenza del minore, (f) la data di inizio dell'udienza; (g) l'accusa contro il minore accusato e la data in cui l'accusa è stata letta (ciascuna accusa deve essere separata); (h) motivo; (i) rilievi; (j) data dei rilievi (k) aggiudicazione; (l) avviso di qualsiasi ricorso presentato e data di tale ricorso; (m) il nome del Magistrato; (n) il nome del pubblico ministero; (o) il nome di qualsiasi avvocato o tutore ad litem o genitore o altro rappresentante di

il bambino; e (p)

qualsiasi altra informazione per il momento applicabile

(2) Fatto salvo il requisito di cui al paragrafo (1), durante il procedimento del caso il tribunale deve assicurarsi di raccogliere le seguenti informazioni; (a) i dettagli dei genitori tra cui: (i) il nome della madre, del padre, del tutore o di altro tutore del bambino; (ii) il luogo di residenza dei genitori se diverso da quello del figlio; (iii) il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dei genitori, se disponibili; (b) altre informazioni come -

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

*GN n. 182 (seguito)*

- (i) che al minore è stata concessa o negata la libertà su cauzione e, in caso di rifiuto, i motivi di tale rifiuto;
  - (ii) la convocazione degli atti o la trasmissione della causa all'Alta Corte
  - (iii) deviazione considerata/raccomandata dal pubblico ministero;
  - (iv) raccomandazione del magistrato al pubblico ministero di prendere in considerazione la deviazione e l'esito di tale raccomandazione;
  - (v) la data di ciascuna udienza e le indicazioni, gli ordini o le decisioni assunte;
  - (vi) la presenza o l'assenza del minore imputato a ciascuna udienza;
  - (vii) il genitore o tutore che ha assistito all'udienza;
  - (viii) una richiesta avanzata per l'assistenza di un interprete o qualsiasi altra richiesta di assistenza;
  
  - (ix) il rinvio richiesto, il motivo della richiesta e se an  
l'aggiornamento è stato concesso;
  - (x) i dettagli di qualsiasi addebito ritirato o revocato;
  - (xi) un rapporto di indagine sociale ordinato e fornito,
- (c) tutte le altre informazioni che il Presidente della Corte Suprema può richiedere di volta in volta o che il  
Il cancelliere della Corte d'Appello lo ritiene opportuno.

*GN n. 182 (seguito)*

---

**SECONDO PROGRAMMA**

---

INFORMAZIONI DA REGISTRARE SU UN FASCICOLO CIVILE

---

*(Reso ai sensi della regola 18)*

---

- (1) Un fascicolo di causa civile deve contenere le seguenti informazioni:
- (a) il nome del/dei richiedente/i e di tutte le parti del procedimento, compreso il nome di eventuali parte si è unita a metà del procedimento;
  - (b) la categoria, il numero e l'anno del caso; (c) il tribunale e la sede (Distretto e Regione); (d) data di deposito della domanda/caso; (e) le relative spese di giudizio pagate, numero e data di ricezione; (f) data della pronuncia/sentenza; (g) avviso di ricorso (se presente) e data del ricorso; (h) il nome del magistrato; (i) il nome dell'avvocato, tutore ad litem o altro rappresentante; (j) tutte le altre informazioni che il Presidente della Corte Suprema può richiedere di volta in volta o che il Cancelliere della Corte d'Appello ritiene appropriate.
- (2) Fatto salvo il paragrafo (1), durante il procedimento il tribunale si assicura che le seguenti informazioni siano registrate nel fascicolo: (a) la data di nascita di qualsiasi bambino oggetto del procedimento, se disponibile; (b) il nome dei genitori del minore; (c) la residenza ordinaria del minore; (d) il luogo di residenza dei genitori se diverso da quello del figlio; (e) i dati di contatto dei genitori; (f) la convocazione degli atti o la trasmissione della causa all'Alta Corte; (g) la data di ciascuna udienza e le indicazioni, gli ordini o le decisioni assunte; (h) una richiesta di assistenza di un interprete o qualsiasi altra richiesta di assistenza; (i) una richiesta di rinvio, i motivi della stessa e se il rinvio è stato concesso; e (j) determinazione, direzione, ordine o giudizio.

GN n. 182 (seguito)

—————  
**TERZO PROGRAMMA**  
—————

LE FORME

Modulo JCR n. 1

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

.....

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MULTI DI ..... .. (Regione)

A .....

VARIE APPLICAZIONE CIVILE/PENALE/CAUSA CIVILE No.....

DI 20.....

In materia di Istanza/Ricorso per.....

(Ai sensi della legge sull'infanzia Act 2009)

Fra

.....

(nome dello stato del/i richiedente/i o (se del caso) firmatario/i)

E

.....

(Indicare il nome del/dei convenuto/i)

**RICHIEDENTE** oro

ove opportuno

**PETIZIONE**

.....

(indicare il nome del bambino se del caso)

**RESPONSABILE**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 2

(Titolo come nel modulo 1)

AVVISO DELL'UDIENZA/MENZIONE/SENTENZA/SENTENZA

PRENDE ATTO che il caso di cui sopra è stato fissato per/udienza/menzione/decisione/

sentenza del .....giorno di .....20.....a. ....

Copia del ricorso/ricorso depositato presso il Tribunale per i minorenni all'indirizzo ..... sul  
..... giorno di ..... 20 .....è qui allegato.

Lei è tenuto a comparire in questo tribunale senza fallo e deve produrre in quel giorno tutti i documenti  
su cui intendi fare affidamento a sostegno del tuo caso.

DATO sotto la mia mano e SIGILLO del tribunale in questo giorno ..... di ..... 20....

.....

**MAGISTRATO**

DA SERVIRE A: \_\_\_\_\_

.....  
.....  
.....  
.....

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 3

(Titolo come nel modulo 1)

DOMANDA DI CURA/SUPERVISIONE/ORDINI Provvisori

*(Reso ai sensi dell'articolo 91 (1))*

\_\_\_\_\_

Io, AB .....

[nome e descrizione del richiedente] in qualità di RICHIEDENTE

CD .....

[nome e descrizione del rispondente (genitore, tutore o tutore)] come RESPONSABILE

EF .....

[nome e descrizione del co-convenuto, se del caso] in qualità di CORRISPONDENTE

Nome del/i bambino/i (figlio 1).....

(Bambino 2).....

Data di nascita. (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Sesso (F/M) . (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Il/i bambino/i è/i soggetto/i al piano di protezione dell'infanzia?.....(Sì o No)

Ci sono problemi di salute o disabilità relativi al bambino?.....(Sì o No)

Con chi vive il/i bambino/i?.....

Nome del padre .....

Nome della madre .....

Nome dell'accompagnatore .....

Esiste la responsabilità genitoriale?.....(Sì o No)

Ci sono accordi di contatto in atto per questo bambino?.....(Sì o No)

*Se la risposta è sì fornire dettagli -*

Nome della persona di contatto .....

Rapporto con il/i bambino/i .....

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Frequenza del contatto .....

È un contatto supervisionato?.....(Sì o No)

I motivi di tale domanda sono esposti nell'atto di notorietà allegato.

(i).....

(ii).....

Il/i bambino/i riceve cure che ci si aspetterebbe ragionevolmente da un genitore?.....(Sì o no)

Il/i bambino/i è/i al di fuori del controllo parentale?.....(Sì o No).

Qualsiasi altra informazione rilevante per il

scatola.....

.....

.....

..... (dare dettagli)

Tutti i documenti depositati con questa domanda devono essere chiaramente contrassegnati con il loro titolo e numerati consecutivamente.

VERIFICA

IO.....con la presente verifica solennemente tutto quanto affermato  
qui sopra è fedele al meglio della mia conoscenza.

Firmato questo.....giorno di.....20.....

.....

**RICHIEDENTE**

Archiviato questo ..... il giorno di .....20.....

.....

**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 4

(Titolo come nel modulo 1)  
CONVOCAZIONE IN CAMERA

\_\_\_\_\_

(Reso ai sensi **della sezione 89(3)**)

\_\_\_\_\_

FONDARE TUTTE LE PARTI nel procedimento di cui sopra dinanzi al Tribunale per i minorenni di  
.....(Regione e Distretto) in  
corte/camera il ..... giorno di ..... 20 ..... a ..... in punto il  
la mattinata per l'udienza di una domanda entro ..... per  
i seguenti ordini:

(ha) Che questo on. breve.....  
.....

(b) Che questo on. breve.....

(c) Qualsiasi altro ordine(i) che questa Onorevole corte ed equo concedere.

Tale citazione è assunta per i motivi e le ragioni esposti nell'atto di notorietà di  
..... che si allega alla presente e per ogni altro motivo e  
..... motivi da indurre con la sospensione del tribunale, al  
udienza della domanda.

DATO sotto la mia mano e SIGILLO della corte in questo giorno.....di ..... 20....

.....

MAGISTRATO

Presentato per il deposito di questo.....giorno di.....20.....

.....

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Disegnato e depositato da:  
.....  
.....

Da servire su:  
.....

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 5

(Titolo come nel modulo 1)

(INTER PARTES O EX-PARTE)  
DOMANDA DA CAMERA PER LA RICERCA E L'ORDINE DI PRODUZIONE

\_\_\_\_\_  
(Reso ai sensi del Regolamento 111)  
\_\_\_\_\_

Io, AB .....

[nome e descrizione del richiedente] in qualità di RICHIEDENTE

CD .....

[nome e descrizione del rispondente (genitore, tutore o tutore)] come RESPONSABILE

Nome del/i bambino/i (figlio 1).....

(Bambino 2).....

Data di nascita. (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Sesso (F/M) . (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Indirizzo .....

Indirizzo o numero di telefono del contatto Persona che ha la cura e il controllo effettivo di a  
bambino.....

.....

Dettagli che identificano il bambino .....

Eventuali tentativi effettuati per localizzare il bambino .....

.....

I motivi della domanda -

.....

.....

.....(Affidavit)

Firmato questo..... giorno di.....20. ....

.....

**RICHIEDENTE**

Archiviato questo.....giorno di.....20.....

.....

**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n.6

(Titolo come nel modulo 1)  
**PETIZIONE PER GENITORI**

\_\_\_\_\_

*(Reso ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1)*

\_\_\_\_\_

La petizione di AB di (indirizzo) [mostra

1. Il/i firmatario/i è/i una persona fisica residente/i a .....  
servizio ai fini della presente petizione è:  
.....  
.....
2. Il tuo firmatario AB è di professione a  
.....
3. Il tuo firmatario AB ha ..... anni di età.
4. Il/i Richiedente/i desidera/desidera dichiarare la parentela del suddetto CD ai sensi  
le disposizioni della legge sull'infanzia.
5. La vostra firmataria AB sostiene che i suddetti CD sono correlati di seguito modo:
  - (a) Il predetto CD è figlio/a del .....
  - (b) il padre di .....
  - (c) ha .....anni di età, essendo nato  
a..... noi.....;
  - (d) residente a .....
  - (e) ora sotto l'effettiva custodia di  
.....  
di .....(indirizzo);
6. Il/i convenuto/i  
Nome e cognome.....  
Data di nascita .....  
Luogo di nascita.....  
Indirizzo .....
7. Motivi per presentare questa domanda

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... [Fornisci i dettagli del motivo per cui stai facendo questa applicazione, inclusi i dettagli del fatti che allevi per giustificare la presentazione di questa domanda]

8. Se sei a conoscenza di qualsiasi altro caso giudiziario, che riguardi la parentela della persona la cui parentela è in questione.

- a) Nome dell'organo giurisdizionale in cui si è svolto il procedimento .....
- (b) Numero del caso .....
- (c) Parti del caso .....

**PERTANTO** l'Attore prega per i seguenti ordini:

- (ha) Dichiarazione che il convenuto/ricorrente in quanto padre di.....
- (b) Che il convenuto/ricorrente paghi il mantenimento di..... (compresi gli arretrati) da A.....
- (vs) Continuare a pagare gli alimenti fino al completamento di .....(scuola)
- (d) Il firmatario/convenuto di avere l'affidamento esclusivo del/dei bambino/i
- (e) Che al firmatario/convenuto sia consentito l'accesso al figli).....
- (g) Costo della petizione.
- (g) Qualsiasi altro sollievo che questa Onorevole Corte riterrà giusto ed equo concedere.

Firmato questo..... giorno di..... 20. ....

.....

PETIZIONE

VERIFICA

Tutto ciò che è affermato nei paragrafi da 1 a 9 ..... è vero in base alle mie conoscenze.

Verificato a Dar-es-Salaam questo.....giorno di..... ..20.....

.....

PETIZIONE

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 7

(Titolo come nel modulo 1)  
DOMANDA DI MANUTENZIONE IN CAMERA

(Reso ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1)

Io, AB..... il candidato

Un residente di .....

HA .....[dipendente/autonomo non dipendente]

Quella.....il Difensore

È il padre di uno o più bambini menzionati di seguito;

L'imputato è legalmente tenuto a mantenere i seguenti figli menzionati di seguito'

1.....Nato il ..... a.....

2.....Nato il..... alle .....

3.....Nato il .....at. ....

Il/i bambino/i sono/sono sotto la mia custodia e cura

L'imputato è legalmente tenuto a mantenere il/i figlio/i per motivi di .....

.....

L'imputato non ha sostenuto il/i bambino/i da quando..... [data] e ha -

non ha contribuito alla manutenzione/il seguente contributo alla manutenzione [cancellare

a seconda dei casi]

Io, ricorrente, chiedo che il convenuto sia condannato a versare il/i contributo/i seguente/i

per il mantenimento: A.....contributo mensile di-

QUANTITÀ		NOME DEL BAMBINO	NATO
SHS.	NEL RISPETTO DI		
SHS.	NEL RISPETTO DI		
SHS	NEL RISPETTO DI		

Il primo pagamento deve essere effettuato il ..... e successivamente entro o prima del ..... giorno di ogni mese successivo. Tutti i pagamenti dovrebbero essere effettuati ..... in favore di.....

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

e/o

altri contributi

.....

.....[Per esempio

spese mediche, scolastiche, divise, spese per attività sportive e/o culturali, spese di nascita e

mantenimento per il/i figlio/i dalla nascita]

Firmato questo .....20.....

.....

**RICHIEDENTE**

Archiviato questo ..... il giorno di .....20.....

.....

**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 8

(Titolo come nel modulo 1)

DOMANDA DI CUSTODIA O ACCESSO ALLA CAMERA

(A norma dell'articolo 63, paragrafo 1)

Io, AB..... il candidato  
Un residente di .....

HA .....(dipendente/autonomo non dipendente)

È il.....[indicare la parentela] del/i bambino/i di seguito indicato?

1.....Nato il ..... .a.....

2.....Nato il... ..a.....

3.....Nato il ..... .a.....

Il/i bambino/i sono/sono sotto custodia e cura di CD

.....[nome

di.....[indirizzo]

chi è il .....[indicare il rapporto della persona che ha l'affidamento

e la cura del/dei figlio/i al/ai bambino/i.

Che io richiedente ho il diritto di avere l'affidamento/l'accesso del/dei figlio/i per motivi di

Il richiedente chiede l'affidamento esclusivo del/dei figlio/i

ha. ....nato

b. il.....nato il.....

.....nato il.....

oro

Il tribunale di ordinare a favore del ricorrente l'accesso di detto/i bambino/i nel modo seguente:

NOME DEL BAMBINO	MODO DI ACCESSO	QUALSIASI ALTRO NECESSARIO	DURATA

Firmato questo .....20.....

.....  
RICHIEDENTE

Archiviato questo ..... il giorno di ..... 20.....

.....  
MAGISTRATO

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 9

(Titolo come nel modulo 1)

DOMANDA DI CAMERA PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI MANUTENZIONE/ACCESSO

\_\_\_\_\_

*(Reso ai sensi delle regole 81(1) e 87(1))*

\_\_\_\_\_

In materia di manutenzione/accesso effettuato da AB di ..... lo, FM,  
del..... si rivolga a questo tribunale di ..... per l'esecuzione  
confronti di ..... per i motivi esposti nell'atto di notorietà allegato.

Datato questo ..... giorno di ..... 20.....

.....  
RICHIEDENTE

Archiviato questo... giorno di .....20.....

.....  
**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 10

(Titolo come nel modulo 1)

DOMANDA DI CAMERA PER ORDINE DI ESCLUSIONE

\_\_\_\_\_

*(Reso ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3)*

\_\_\_\_\_

Il Richiedente AB..... si applica a  
il tribunale per un'ordinanza di esclusione nei seguenti termini -

Che il resistente ..... [nome e indirizzo del nominativo  
persona] essere esclusa da .....

.....

..... [indirizzo della casa familiare del bambino/altro luogo di residenza o area]

. immediatamente/dal ..... (data) fino a .....

[data in cui l'ordine cesserà di avere effetto].

E che il rispondente .....

..... [qualsiasi proposta  
ordini obbligatori che richiedono atti da compiere]

I motivi di tale domanda sono esposti nella dichiarazione giurata allegata alla presente domanda.

Firmato questo.....20.....

.....

**RICHIEDENTE**

Archiviato questo.....20.....

.....

**MAGISTRATO**

Da servire

.....

.....

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 11

(Titolo come nel modulo 1)  
APPLICAZIONE CAMERA A

VARIARE, PROLUNGARE O SCARICARE UN ORDINE IN PROCEDIMENTI ESISTENTI

I, AB il Richiedente (nome)..... [nome di  
.....[indirizzo]

Una parte in un procedimento giudiziario numero di causa..... come un .....

Sto presentando una domanda per modificare, prorogare o annullare l'ingiunzione del tribunale e .....  
datato.....[allegata copia dell'ordine]

Se stai facendo domanda per un ordine da modificare, estendere o scaricare i dettagli dell'ordine che tu  
vorrebbe che il tribunale facesse .....

Motivo/i della domanda .....

Rispondi a questa domanda:

Nome.....

Indirizzo.....

Firmato questo.....20.....

.....  
RICHIEDENTE

Archiviato questo ..... giorno di.....20.....

.....  
MAGISTRATO

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 12

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MULTI DI .....(Regione)

A.....

Causa penale n. .... di ..

La Repubblica

*contro*

.....

(Accusato)

GARANZIA DI IMPEGNO SU RIMANENZA / RIMANENZA DI ORDINE

*(Reso ai sensi dell'articolo 29 (3))*

\_\_\_\_\_

Al Direttore della Casa di Ritenzione/Sovrintendente del Carcere.

.....

Dove .....

Questo giorno è stato accusato prima di me di .....

.....

.....

.....

.....

ed è stata consigliata fino al .....giorno di.....20.....

Questo per autorizzarvi e comandarvi a ricevere il detto .....

.....

Presentarlo davanti a questo tribunale a .....sono il giorno nominato.

Datato questo ..... giorno .....20.....

DATO sotto la mia mano e SIGILLO questo .....giorno.....20.....

.....

**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 13

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MULTI DI .....(Regione)

A.....

Causa penale n. .... di ..

La Repubblica

contro

.....

(Accusato)

ORDINE DI PROVA

*(Reso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2)*

\_\_\_\_\_

Presso il Tribunale per i minorenni di .....seduto a .....

Tè.....giorno di .....20.....

PREMESSO CHE .....di .....(di seguito denominato l'autore del reato)

è accusato dinanzi a questo giudice del reato di ..... contrario

a.....e il tribunale ritiene che il reato è provato ma è del parere che

visto il ..... [specificare -

antecedenti, ambiente domestico, condizioni di salute o mentali], o a -

(ha) .....  
.....  
.....  
.....

Dettagliare  
eventuali  
circostanze attenuanti  
in cui la  
reato era  
impegnato

È opportuno liberare l'autore del reato in libertà vigilata:

E-

(a) (l'autore del reato è stato condannato per il suddetto reato):

(b) (senza procedere alla condanna):

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

*GN n. 182 (seguito)*

LA CORTE CON LA PRESENTE ORDINANZA che il minore/reo sia rilasciato con riserva di quanto segue termini:

1. Che durante il periodo dell'Ordine il minore/reo si sottoponga alla sorveglianza di..... [Specificare la/le persona/e che supervisionerà il bambino - genitore, tutore, parente o funzionario dell'assistenza sociale e il suo nome]

2. Che al fine di assicurare la sorveglianza del minore/delinquente:

- (a) il minore/autore del reato riceve presso la sua abitazione o luogo di residenza le visite del Social Funzionario previdenziale settimanale o ad altri intervalli a discrezione del responsabile del benessere sociale ritenere opportuno: e, se richiesto dal Social Welfare Officer, presentarsi a casa sua per il scopo di tali visite a volte fissate dal Social Welfare Officer, e rispondere veramente a tutti domande postegli dall'Assessore alla Previdenza Sociale in merito alla sua condotta, oppure residenza
- (b) il cambio di residenza deve essere immediatamente segnalato al Social Welfare Officer; e
- (c) il minore/reato deve riferire al Social Welfare Officer come indicato dal Social Ufficiale del benessere.

3. Quello ..... Elenca tutte le condizioni aggiuntive  
 ..... per quanto riguarda la residenza e altro  
 ..... questioni come la corte ha  
 ..... riguardo alle circostanze del  
 ..... caso ritenere necessario per  
 ..... garantire la buona condotta di  
 ..... l'autore del reato o di prevenzione  
 ..... dello stesso reato del  
 ..... commissione di altri reati

4. Il presente decreto ha effetto per un periodo di .....dalla data odierna.

Datato questo.....20.....

.....  
**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 14A

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I GIUDICI DI .....  
A.....

CASO PENALE N. .... di 20 .....

LA REPUBBLICA

CONTRO

.....  
(Accusato)

ORDINE SCOLASTICO APPROVATO

*(Reso ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1)*

CONSIDERATO che sul ..... giorno di ..... 20..... il  
suddetto..... (informazioni sul cui antecedente è fornito  
nell'Allegato 2 al presente Regolamento) è stato accusato dinanzi a me ed è stato condannato per il  
reato.....

Punibile ai sensi dell'articolo ..... del.....  
.....

E PREMESSO che sono state rispettate le disposizioni della sezione 124 della legge sull'infanzia.

SI ORDINANO che il detto .....

Sarà affidato alla custodia presso la Scuola Approvata fatte salve le disposizioni della detta legge.

ED E' INOLTRE ORDINATO che il detto ..... deve essere comunicato  
al più presto alla detta scuola entro ..... e ivi consegnata alla custodia  
del Dirigente della Scuola unitamente a copia autenticata del presente provvedimento.

DATO sotto la mia mano e il SIGILLO di questa corte, questo..... giorno di ..... 20.....

.....  
**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 14B

INFORMAZIONI MATERIALI DI UN BAMBINO PER L'ORDINE COMMITTALE A  
UNA SCUOLA APPROVATA

*(Reso ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2)*

- HA. INFORMAZIONI GENERALI E PARTICOLARI: 1.  
Nome .....  
2. Tribù .....  
3. Data di nascita ..... 4. Religione.....  
5. Residenza .....  
.....  
6. Nel merito del reato .....  
.....  
.....  
7. Particolari di precedenti condanne (se presenti) .....  
.....  
.....  
8. Ultima scuola frequentata (se presente).....  
.....  
.....  
9. Assunzione (se presente) con date adeguate.....  
10. Carattere in servizio.....  
11. Associazioni indesiderabili, se note.....  
.....  
.....
- B. AMBIENTE DOMESTICO: 12.  
Nome e indirizzo dei genitori o tutori.....  
.....  
13. La loro religione.....  
14. La loro occupazione.....  
16. Nome e indirizzo di qualsiasi persona interessata al minore.....  
.....  
Qualsiasi altra informazione rilevante .....  
.....  
.....  
.....

Dichiaro che i dettagli di cui sopra sono accurati e completi al meglio delle mie conoscenze e convinzioni.

.....  
**MAGISTRATO**

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 15

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MULTI DI .....

A.....

CASO PENALE N.....DI 20.....

REPUBBLICA

contro

.....

ORDINE DI RIMOZIONE

*(Reso ai sensi dell'articolo 37)*

\_\_\_\_\_

Il Direttore/Sovrintendente

.....

Il suddetto è stato trattenuto in custodia cautelare fino al .....20.....

Ti viene ordinato di presentarlo/lei dinanzi a questo tribunale il ..... giorno 20.....  
alle.....

DATO sotto la mia mano e SIGILLO DEL tribunale questo...giorno di.....20. ....

.....

**MAGISTRATO**

Evoca a testimone

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

---

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 16

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

\_\_\_\_\_

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MULTI DI .....

A.....

CASO PENALE N.....DI 20.....

REPUBBLICA

*contro*

.....

(Accusato)

CONVOCAZIONI

*(Reso ai sensi della regola 37(10))*

\_\_\_\_\_

Per.....

Con la presente ti viene ordinato/ordinato a nome della Repubblica Unità di Tanzania di presentarti a questo tribunale il ..... giorno di .....20.....at.....am/pm come testimone in caso di cui sopra e di non allontanarsi senza autorizzazione del tribunale e si avverte che se, senza giustificato motivo, trascuri di obbedire a questa citazione, verrà emesso un mandato per costringere la tua presenza e ti renderai ulteriormente passibile di una multa in quanto sarà deciso dal Tribunale.

DATO sotto la mia mano il SIGILLO del tribunale questo.....20 .....

La presente citazione è stata emessa su istanza di .....

.....

**MAGISTRATO**

Ha ricevuto un duplicato di questa citazione .....

(Da firmare da persona su cui è citata la citazione

servito)

*Diritto del bambino (Procedura del tribunale per i minorenni)*

GN n. 182 (seguito)

Modulo JCR n. 17

(Titolo come nel modulo JCR n. 1)

DOMANDA CAMERA DI DECADENZA DALLA GIURISDIZIONE

*(Reso ai sensi dell'articolo 82)*

Io, AB ..... [nome e descrizione del richiedente come RICHIEDENTE]

CD..... [nome e descrizione del rispondente (genitore, tutore o tutore)] come  
RESPONSABILE.

Nome del/i bambino/i (figlio 1).....  
(Bambino 2).....

Data di nascita... (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Sesso (F/M) . (Bambino 1).....(Bambino 2).....

Indirizzo .....

Indirizzo o numero di telefono della persona di contatto che ha la cura e il controllo effettivo di un  
bambino.....

I motivi della domanda -

.....  
.....

(Affidavit)

Firmato questo..... giorno di.....20.....

.....

**RICHIEDENTE**

Archiviato questo.....giorno di.....20.....

.....

**MAGISTRATO**

Dar es Salaam,

10 maggio 2016

MOHAMED C. OTHMAN, *Presidente*

*della Corte Suprema*